

COMUNE DI ROSASCO

PROVINCIA DI PAVIA

P.G.T.

(Piano di Governo del Territorio)



Ai sensi della L.R. 11/03/2005 n.12

Adottato con delibera Consigliare n. del

Publicato all' Albo Pretorio dal al

Approvato con delibera Consigliare n. del



PROT. 08/002

DATA: DICEMBRE 2008

AGGIORNAMENTI

OSSERVAZIONI APRILE 2009

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

I PROGETTISTI

C4

ELABORATO

NORME DI ATTUAZIONE

C-PIANO DELLE REGOLE

bbpstudiosrl

C.so Genova 28. Vigevano (PV). tel. +39.0381.73908. fax. +39.0381.76590. email progetti@bbpstudio.it

DOTT. ING. GIUSEPPE BUSCAGLIA. DOTT. ING. MASSIMO BUSCAGLIA
DOTT. ARCH. GIOVANNI PAGLIARIN. DOTT. ARCH. DAVIDE BUSCAGLIA

DOTT. ARCH. MARCO GIULIANO

Via XXVI aprile 63. Palestro (PV). tel. +39.0384.65056. fax. +39.0384.65056. email arc.giulianomarco@virgilio.it

INDICE

TITOLO I	Disposizioni generali	pag. 5
Capo I	Oggetto e finalita' del P.G.T.	pag. 5
Art. 1	Applicazione del P.G.T.	pag. 5
Art. 2	Finalità delle norme	pag. 5
Art. 3	Cambiamenti di destinazione d'uso	pag. 5
Capo II	Caratteristiche edilizio – urbanistiche e definizioni	pag. 6
Art. 4	(St) Superficie territoriale	pag. 6
Art. 5	(Sf) Superficie fondiaria	pag. 6
Art. 6	(Sc) Superficie coperta	pag. 6
Art. 7	(Sp) Superficie permeabile	pag. 6
Art. 8	(Da) Densità arborea	pag. 6
Art. 9	(S1) Superficie per urbanizzazione primaria	pag. 6
Art. 10	(S2) Superficie per urbanizzazione secondaria	pag. 7
Art. 11	(Slp) Superficie lorda complessiva di pavimento	pag. 7
Art. 12	(V) Volume	pag. 7
Art. 13	(H max) Altezza massima dei fabbricati	pag. 7
Art. 14	(Dc) Distanza minima dai confini	pag. 8
Art. 15	(De) Distanza minima tra edifici	pag. 8
Art. 16	(Ds) Distanza dal filo strada	pag. 8
Art. 16 bis	Recinzioni lungo le strade pubbliche	pag. 8
Art. 17	(It) Indice di fabbricabilità territoriale	pag. 9
Art. 18	(If) Indice di fabbricabilità fondiaria	pag. 9
Art. 19	(Ip) Indice di permeabilità	pag. 9
Art. 20	(Ut) Indice di utilizzazione territoriale	pag. 9
Art. 21	(Uf) Indice di utilizzazione fondiaria	pag. 9
Art. 22	(Rc) Rapporto di copertura	pag. 9
Art. 23	Parcheggi pubblici e privati	pag. 9
Art. 24	Strade private	pag. 10
Art. 25	Prescrizioni particolari per interventi nel settore della distribuzione di energia elettrica.	pag. 10
TITOLO II	Attuazione del P.G.T.	pag. 11
Capo I	Modalità d' intervento	pag. 11
Art. 26	Modalità di attuazione del P.G.T.	pag. 11
Art. 27	Intervento diretto	pag. 11
Art. 28	Interventi edilizi sul territorio	pag. 11
Art. 29	Intervento indiretto	pag. 12
Capo II	Modalità dell' intervento diretto- titoli abilitativi	pag. 13
Art. 30	Disposizioni generali - Attività edilizia libera	pag. 13
Art. 31	Permesso di Costruire	pag. 13
Art. 32	Denuncia Inizio Attività	pag. 13
Art. 33	Convenzioni per l'edilizia abitativa	pag. 13
Art. 34	Utilizzazione degli indici e aggiornamento delle planimetrie	pag. 13
Art. 35	Agibilità	pag. 14

TITOLO III	Il sistema insediativo	pag.	15
Capo I	Il Nucleo di Antica Formazione	pag.	15
Art. 36	Vecchio nucleo – Zona di Recupero	pag.	15
Capo II	Il tessuto urbano consolidato	pag.	22
Art. 37	Tessuto a medio alta densità	pag.	22
Art. 38	Tessuto a medio bassa densità	pag.	24
Art. 39	Tessuto a bassa densità	pag.	24
Art. 40	Tessuto per attività produttive	pag.	25
Art. 41	Tessuto per strutture agricole	pag.	26
Capo III	Aree di Trasformazione	pag.	29
Art. 42	Modalità di attuazione delle aree di trasformazione	pag.	29
Capo IV	Aree agricole	pag.	29
Art. 43	Area agricola normale	pag.	29
Art. 44	Aree agricole inedificabili	pag.	30
Capo V	Aree e servizi pubblici	pag.	31
Art. 45	Servizi, aree pubbliche e di uso pubblico	pag.	31
Capo VI	Vincoli speciali	pag.	31
Art. 46	Rispetto stradale ed acque pubbliche	pag.	31
Art. 46bis	Viabilità	pag.	32
Art. 47	Rispetto cimiteriale	pag.	32
Art. 48	Reti energetiche e fasce di rispetto	pag.	32
Art. 49	Rete fognaria	pag.	33
Art. 50	Valutazione geologica, idrogeologica e sismica	pag.	33
Art. 50bis	Salvaguardia dei giardini e alberature di pregio	pag.	33
TITOLO IV	Disposizioni transitorie e finali	pag.	33
Art. 51	Periodo di salvaguardia del P.G.T	pag.	33
Art. 52	Aree interessate da Piani attuativi già approvati	pag.	33
Art. 53	Adeguamento delle discipline urbanistico-edilizie	pag.	33
TITOLO V	Estratto delle Norme di Attuazione del P.A.I.	pag.	34
Art. 1	comma 6	pag.	34
Art. 27	Compatibilità delle attività estrattive	pag.	34
Art. 29	Fascia di deflusso della piena (Fascia A)	pag.	34
Art. 30	Fascia di esondazione (Fascia B)	pag.	36
Art. 31	Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)	pag.	36
Art. 32	Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali	pag.	36
Art. 38	Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico	pag.	37
Art. 38bis	Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione Dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile	pag.	38

Art. 39	Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica	pag.	38
Art. 41	Compatibilità delle attività estrattive	pag.	40

TITOLO VI Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP

Art. 1	Finalità	pag.	41
Art. 8	Comma 2 - Prescrizioni	pag.	41
Art. 26.10	Indirizzi per l'ambito della valla della Sesia	pag.	41
Art. 27	Indirizzi specifici per gli interventi sulla rete Viabilistica Provinciale	pag.	42
Art. 31.A	Valli dei principali corsi d'acqua: Po, Sesia	pag.	43
Art. 32	Indirizzi specifici per la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio	pag.	44
Art. 33	Indirizzi specifici relativi ai sistemi di rilevanza sovracomunale	pag.	52
Art. 34	Prescrizioni relative alle aree di elevata naturalità	pag.	58

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO E FINALITA' DEL P.G.T.

Art. 1 - Applicazione del P.G.T.

Tutto il territorio comunale è disciplinato dalla vigente legislazione urbanistica statale con la Legge n° 1150 del 17/08/1942, modificata e integrata dalla Legge n° 765 del 06/08/1967 e dalla legge regionale, n° 12 dell' 11 marzo 2005 e successive modificazioni, che introduce il P.G.T. Piano di Governo del Territorio.

L'uso del suolo e le iniziative edilizie sono soggette alle leggi vigenti, alle discipline delle presenti norme e, per quanto non in contrasto con esse, alle disposizioni del regolamento edilizio e degli altri regolamenti comunali.

Il P.G.T. persegue gli obiettivi di riqualificazione del territorio, secondo i principi della valorizzazione e della tutela delle risorse ambientali e della perequazione urbanistica, nel rispetto dei criteri di trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, nel quadro legislativo vigente.

Art. 2 - Finalità delle norme

Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del P.G.T. di cui posseggono la medesima efficacia obbligatoria, anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla Legge 3.11.1952 n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Cambiamenti di destinazione d'uso

Ogni variazione della destinazione d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi, che comporta l'esecuzione di opere edilizie, è soggetta a preventivo Permesso di Costruire o a Denuncia di Inizio Attività, uniformemente a quanto previsto dalle presenti norme. Per i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, conformi alle previsioni urbanistiche comunali e non comportanti la realizzazione di opere edilizie valgono le prescrizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L.R. 11 marzo 2005 n° 12.

CAPO II CARATTERISTICHE EDILIZIO-URBANISTICHE E DEFINIZIONI

Art. 4 - (St) Superficie territoriale (m2)

E' la superficie complessiva dell'area interessata dai vari interventi di attuazione del P.G.T. ed è comprensiva di tutte le aree fondiari destinate all'edificazione e di quelle necessarie all'urbanizzazione primaria e secondaria. Sono da escludere ai fini del suo computo gli spazi già acquisiti alla proprietà pubblica, destinati ad attrezzature pubbliche, le aree destinate alla rete principale della viabilità e dei trasporti previsti dal P.G.T. con le relative aree per snodi e svincoli e le aree soggette a vincolo paesistico - forestale a norma di legge.

Art. 5 - (Sf) Superficie fondiaria (m2)

E' costituita dalla parte residua della superficie territoriale detratte le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria comprese nell'area oggetto dell'intervento.

Art. 6 - (Sc) Superficie coperta (m2)

E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitata dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte come: balconi, sporti di gronda o simili e porticati in misura non superiore al 30% della superficie coperta esistente o di progetto.

Art. 7 - (Sp) Superficie permeabile (m2)

Misura la quota di superficie fondiaria che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque, consistente in prato o sterrato non sovrastante piani interrati anche realizzati ai sensi della legge 122/89.

Art. 8 - (Da) Densità arborea (n°)

Esprime il numero di alberi di alto fusto e/o di arbusti da mettere a dimora per ogni 200 m2 di superfici di riferimento. Nel calcolo sono compresi gli alberi e gli arbusti esistenti nell'area d'intervento. Devono essere preferibilmente utilizzate le essenze arboree ed arbustive riportate nell'elenco allegato alla "zona agricola normale".

Art. 9 - (S1) Superficie per urbanizzazione primaria (m2)

Ai sensi della Legge 29/09/64 n° 847, comprende la aree destinate alla seguenti opere:

- a - sedi viarie (viabilità di primo livello, di secondo livello, viabilità primaria urbana, viabilità di connettivo e al servizio dei singoli insediamenti, allacciamento alla viabilità primaria e urbana dei lotti edificabili);
- b - spazi di sosta e di parcheggio pubblico;
- c - fognature;
- d - rete idrica;
- e - rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- f - pubblica illuminazione;
- g - rete telefonica
- h - spazi di verde attrezzato.

Art. 10- (S2) Superficie per urbanizzazione secondaria (m2)

Comprende le aree destinate alle seguenti opere:

- a - asili nido;
- b - scuole materne;
- c - scuole dell'obbligo (elementari e medie inferiori);

- d – attrezzature collettive civiche (centri civici, attrezzature amministrative, culturali, sociali, sanitarie assistenziali, ricreative, commerciali, ecc.);
- e – attrezzature collettive religiose;
- f – spazi per il verde pubblico attrezzato e naturale;
- g – spazi per il verde sportivo e gli impianti relativi;
- h – spazi per il parcheggio pubblico, lo stazionamento del trasporto pubblico.

Art.11 - (Slp) Superficie lorda complessiva di pavimento (m2)

E' la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti, delle superfici degli eventuali piani interrati e soppalchi, nonchè delle altre superfici coperte. Sono escluse dal computo le superfici adibite al ricovero delle autovetture, la cui altezza utile netta non dovrà superare i 2,40 m, nei limiti di cui all'art. 41 sexties L. 17/8/42 n. 1150 e successive modificazioni.

Nel caso di piani seminterrati o interrati vanno computate le superfici adibite a laboratori, uffici, magazzini, sale da riunioni, locali agibili con permanenza, anche discontinua di persone.

Sono escluse le superfici adibite a cantine al servizio delle singole unità immobiliare ed ai servizi tecnici dei fabbricati, gli aggetti aperti, le terrazze, i balconi, le logge ed i portici, i sottotetti non abitabili, i vani scala e ascensore al servizio di più unità immobiliari o esterni al corpo di fabbrica principale e le superfici destinate ai volumi tecnici.

Art. 12 - (V) Volume (m3)

Il volume delle costruzione si ricava sommando i prodotti delle superfici lorde di pavimento (Slp) dei singoli piani per le relative altezze degli interpiani, con l'eccezione del piano terreno o rialzato fino ad un massimo di 150 cm dal piano strada la cui altezza di interpiano va maggiorata di 30cm.

Per gli edifici su pilotis il volume si calcola a partire dall'intradosso della soletta di copertura dei pilotis stessi.

Art. 13 - (H max) Altezza massima dei fabbricati (m)

L'altezza misurata a partire dalla quota del marciapiede o strada pubblica, o in mancanza dalla quota naturale del terreno o da quella di sistemazione finale se più bassa, o dei marciapiedi dei vari fronti dell'edificio, fino alla quota della copertura.

La quota della copertura nei vari casi è definita nel seguente modo:

- a) per gli edifici con copertura orizzontale e gli edifici con copertura inclinata, ma con l'ultima soletta orizzontale, la quota da considerare è relativa all'intradosso dell'ultimo solaio;
- b) per gli edifici con i solai di copertura curvi o inclinati, la quota da considerare è costituita dalla media della quota dell'intradosso dell'ultimo solaio.

Non vengono considerati ai fini della determinazione dell'altezza massima e del calcolo dei volumi, i sottotetti praticabili che abbiano un'altezza media < 1,60 m e tutti gli elementi posti sopra la copertura e destinati ad accogliere gli impianti tecnici e gli extra-corse degli ascensori, che non dovranno essere in contrasto estetico con l'architettura tradizionale.

Art. 14 - (Dc) Distanza minima dai confini (m)

Per distanza minima dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (ad esclusione delle coperture e

dei balconi aggettanti fino a 2 m, dei vani scala aperti e scoperti), misurata perpendicolarmente al confine prospicienti.

Art. 15 - (De) Distanza minima tra edifici

La distanza minima tra un edificio con pareti finestrate e le pareti di un edificio antistante deve essere pari all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo assoluto di m. 10. Si considerano antistanti anche le pareti i cui piani di giacitura non siano paralleli, ma incidenti secondo un angolo inferiore a 90°, in tal caso la distanza fra le pareti è quella tra i due punti più vicini di esse.

Sono ammesse distanze inferiori tra edifici rientranti in un piano di intervento urbanistico preventivo con previsione planivolumetrica e la costruzione a confine previa convenzione con il confinante e/o presentazione di un progetto unitario.

Nelle zone residenziali e pubbliche la distanza tra pareti non finestrate potrà essere uguale a metà dell'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a 3,00 m. Vengono escluse dal computo delle distanze, gli aggetti delle coperture e dei balconi, nonché le scale aperte e scoperte.

Art. 16 - (Ds) Distanza dal filo strada

La distanza dal filo stradale si intende come la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più avanzato del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e dei balconi) misurata perpendicolarmente all'allineamento stradale.

Tale distanza dovrà essere rispettata nelle parti di territorio classificate come "Aree di trasformazione":

- m 5,00 da strada di larghezza inferiore a ml 7,00
- m 7,50 " " " " tra ml 7,00 e ml 15,00
- m 10,00 " " " " superiore a ml 15,00

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, che si inseriscano come completamento delle cortine stradali esistenti.

Fanno altresì eccezione le cabine elettriche secondarie che potranno essere ubicate in relazione alle necessità tecniche, che avranno comunque autorizzazione provvisoria.

Art. 16 bis – Recinzioni lungo le strade pubbliche

Tutte le recinzioni da eseguire lungo le strade provinciali dovranno essere autorizzate dalla Provincia e riportate nei progetti edilizi.

Tutte le recinzioni da eseguire lungo le strade interne al perimetro del centro edificato e nelle strade pubbliche delle aree di trasformazione dovranno essere approvate e autorizzate dall'Amministrazione Comunale con la presentazione di progetto edilizio.

In entrambi i casi le recinzioni su strada non potranno superare l'altezza massima di 2.50 m, potranno avere uno zoccolo in muratura di non oltre 120 cm ma la parte superiore dovrà essere di tipo trasparente con cancellata in ferro aperta.

Art. 17 - (It) Indice di fabbricabilità territoriale (m3/m2)

Definisce il volume massimo costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale.

Art. 18 - (If) Indice di fabbricabilità fondiaria (m3/m2)

E' il volume massimo costruibile per ogni m2 di superficie fondiaria (Sf) interessata dall'intervento.

Art. 19 - (Ip) Indice di permeabilità (m2/m2)

Esprime in percentuale il rapporto minimo ammissibile tra la Superficie permeabile e la Superficie fondiaria.

Art. 20 - (Ut) Indice di utilizzazione territoriale (m2/m2)

E' la superficie lorda di pavimento (Slp vedi seguito), espressa in metri quadrati, costruibili per ogni metro quadrato di Superficie Territoriale (St).

Art. 21 - (Uf) Indice di utilizzazione fondiaria (m2/m2)

E' la superficie lorda di pavimento (Slp vedi seguito), espressa in metri quadrati, costruibili per ogni metro quadrato di Superficie Fondiaria (Sf).

Art. 22 - (Rc) Rapporto di copertura (m2/m2)

Esprime il rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).

Art. 23 - Parcheggi pubblici e privati

Le dotazioni minime di parcheggi pubblici o di uso pubblico (**PP**) e parcheggi privati (P), in funzione delle destinazioni urbanistiche è la seguente:

Destinazione	(PP)	(P)
RESIDENZIALE	1m ² /10m ² di slp	3m ² /10m ² di slp
PRODUTTIVE - ARTIGIANALI	2m ² /10m ² di slp	3m ² /10m ² di slp
COMMERCIALI MAX 150 m2	5m ² /10m ² di slp	2m ² /10m ² di slp
TERZIARIO	5m ² /10m ² di slp	2m ² /10m ² di spl
TURISTICO - RICETTIVE	3m ² /10m ² di slp	3m ² /10m ² di spl

Tale prescrizione vale in tutte le parti del tessuto urbano consolidato, sia per le nuove costruzioni sia nel caso di demolizione e ricostruzione, trasformazione d'uso da rustico a civile e ristrutturazione totale con aumento delle unità immobiliari.

Nella zona del Vecchio Nucleo, nei casi di intervento edilizio di cui al comma precedente, dovrà essere garantita un'autorimessa o posto auto per ogni unità immobiliare fino a 85 m² di superficie netta, più una autorimessa o posto auto ogni 50 m² per la parte eccedente.

I parcheggi privati e di uso pubblico o pubblici, possono essere ricavati nei piani terreni o interrati dell'edificio e/o nelle aree di pertinenza oppure in aree esterne al lotto oggetto dell'intervento edilizio, in tale caso saranno asserviti all'edificando con vincolo di destinazione a parcheggio privato o di uso pubblico, a mezzo di atto pubblico notarile registrato e trascritto. I parcheggi pubblici, possono essere ceduti all'Amministrazione solo su richiesta della stessa.

E' consentito in caso d'impossibilità reale la monetizzazione delle aree a parcheggio pubblico.

Art. 24 - Strade private

Sono definite private tutte le strade ed i vicoli non evidenziati dalle planimetrie di progetto. Dette strade verranno comunque considerate agli effetti dell'edificabilità e della distanze dal ciglio stradale o dai confini anche se non devono essere stralciate dalla superficie fondiaria del lotto.

Art. 25 - Prescrizioni particolari per interventi nel settore della distribuzione di energia elettrica.

- a) Tra le opere di urbanizzazione primaria è compresa la rete di distribuzione dell'energia elettrica con i relativi fabbricati delle cabine secondarie di trasformazione come previsto dalla legge 29/9/1964 n. 847;
- b) i fabbricati delle cabine secondarie non sono sottoposti ai limiti volumetrici delle zone di P.R.G. su cui sorgeranno, ai sensi dell'art. 4 - 5 della Legge Regionale N. 52 del 16.8.1982;
- c) i fabbricati delle suddette cabine non sono soggetti ai vincoli di distanza dei confini;
- d) sono consentite le cabine di trasformazione nelle zone di rispetto stradale;
- e) nei P.L.C. è obbligatorio predisporre le canalizzazioni sotterranee per le condutture elettriche;
- f) le linee elettriche sono assoggettate al regime autorizzativo.

TITOLO II ATTUAZIONE DEL P.G.T.

CAPO I MODALITA' D'INTERVENTO

ART. 26 - Modalità di attuazione del P.G.T.

Gli strumenti di attuazione si distinguono in strumenti di intervento diretto e strumenti di intervento indiretto.

Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.G.T. indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti norme.

Art. 27 - Intervento diretto

In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l'intervento preventivo, si applica l'intervento diretto.

Nelle zone dove è prescritto l'intervento preventivo, successivamente a questo si applica l'intervento diretto.

Ogni intervento diretto, è subordinato al rispetto di quanto prescritto dal "Testo coordinato della L.R. n° 12 dell' 11 marzo 2005".

L'intervento diretto costituisce la modalità attuativa ordinaria nel nucleo di antica formazione e nei tessuti urbani consolidati.

Art. 28 – Interventi edilizi sul territorio

Sono quelli contemplati all'articolo 27 della Legge Regionale n° 12 dell'11 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni di seguito riportati.

a - **Manutenzione ordinaria**, sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria devono comunque essere comunicati al comune, con relazione descrittiva e planimetria di individuazione.

b - **Manutenzione straordinaria**, sono le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico – sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari.

Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare.

c - **Restauro e Risanamento conservativo**, sono gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

d - **Ristrutturazione edilizia**, sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

e - **Nuova costruzione**, sono gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:

1 - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto - 6;

2 - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

3 - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

5 - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

6 - gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come intervento di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

7 - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

e - **Ristrutturazione urbanistica**, sono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale:

Art. 29 - Intervento indiretto

In tutte le zone del territorio comunale subordinate all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, si applica l'intervento indiretto.

Gli strumenti urbanistici esecutivi comprendono i seguenti interventi attuativi:

Piano Particolareggiato, Piano per l'edilizia Economica Popolare, Piano per gli insediamenti produttivi, Piano di lottizzazione convenzionata, Piano di recupero, nonché i Programmi Integrati di Intervento di cui al titolo VI, capo I della L.R. 11 marzo 2005 n° 12 e ogni altro programma finalizzato alla riqualificazione urbana e territoriale promosso dalla legislazione nazionale e regionale.

L'intervento indiretto si applica nelle aree di trasformazione e di recupero.

CAPO II - MODALITA' DELL'INTERVENTO DIRETTO – TITOLI ABILITATIVI

Art. 30 – Disposizioni generali - Attività edilizia libera

Valgono le disposizioni di cui al Titolo II capo I articoli 6, 7, 8, 9, del D.P.R. 06/06/2001, n°380

Art. 31 – Permesso di Costruire

Valgono le disposizioni di cui al Titolo II capo II articoli 15, 17, 18, 20, 21, del D.P.R. 06/06/2001, n°380, e degli art. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, della L.R. 11/03/2005 N° 12.

Nei casi di titolo abilitativo oneroso gli oneri si calcoleranno sul volume complessivo escluso le sole autorimesse realizzate ai sensi della L. 122/89 per le zone residenziali e sulla superficie utile e accessoria complessiva per tutte le altre zone.

Art. 32 – Denuncia Inizio Attività

Valgono le disposizioni di cui agli art. 41, 42, , della L.R. 11/03/2005 N° 12.

Nei casi di titolo abilitativo oneroso gli oneri si calcoleranno sul volume complessivo escluso le sole autorimesse realizzate ai sensi della L. 122/89 per le zone residenziali e sulla superficie utile e accessoria complessiva per tutte le altre zone.

Art. 33 - Convenzioni per l'edilizia abitativa

Nei casi di edilizia residenziale abitativa, il concessionario può comunque stipulare una Convenzione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28/1/1977, n. 10 al fine di ridurre il corrispettivo della concessione al solo contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione.

Può inoltre stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 9/82 convertito con legge n. 94/1982.

Art. 34 - Utilizzazione degli indici e aggiornamento delle planimetrie

L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione previsti dal P.G.T. su una determinata area esclude successiva richiesta di altri permessi di costruire sulla medesima area, tese ad utilizzare nuovamente l'edificabilità consentita da tali indici (salvo il caso di demolizione e ricostruzione) indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà dell'area stessa.

Al fine di applicare tale principio l'Amministrazione Comunale verificherà per ciascuna richiesta di permesso di costruire e D.I.A. se la superficie fondiaria oggetto della medesima risulta compresa, in parte o in tutto, nell'area di pertinenza di costruzioni precedentemente autorizzate che vengono conservate. In caso affermativo gli indici previsti dal P.G.T. dovranno essere rispettati sia per le nuove costruzioni, rispetto alla superficie fondiaria dell'intervento, sia per l'insieme delle nuove costruzioni e di quelle esistenti che vengono conservate, rispetto all'area di pertinenza originaria.

Qualora invece la superficie fondiaria oggetto dell'intervento non risulti compresa in alcuna area di pertinenza relativa a precedenti autorizzazioni edilizie,

L'Amministrazione Comunale verificherà l'eventuale esistenza di aree contigue che, alla data di dotazione del P.G.T., appartenessero alla medesima ditta intestataria dell'area in oggetto.

Qualora ciò si verifichi il rispetto degli indici del P.G.T. dovrà essere verificato sia con riferimento alla sola area oggetto dell'intervento sia all'insieme degli edifici e della aree contigue che risultavano non frazionate alla data suddetta.

Le aree di pertinenza relative ai permessi di costruire rilasciati o D.I.A. sono assoggettate a specifico vincolo planimetrico e volumetrico totale o parziale a mezzo di atto di identificazione da riportare nelle mappe catastali.

Tale identificazione viene verificato in fase istruttoria o dalla Commissione Edilizia in sede di parere preventivo.

Art. 35 – Agibilità

Il rilascio del certificato di agibilità è regolamentato dal Titolo III Capo I articoli 24, 25, 26, del D.P.R. 06/06/2001, n°380.

TITOLO III IL SISTEMA INSEDIATIVO

CAPO I IL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE

Art. 36 - Vecchio nucleo – Zona di Recupero – Zona omogenea A

Questa zona comprende le aree caratterizzate da complessi edilizi urbani di valore architettonico talvolta modesto, ma di notevole valore storico-ambientale, in stato di parziale degradazione, per i quali il Piano prevede azioni di risanamento e di ripristino conservativo e interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia.

a) L'individuazione delle aree del vecchio nucleo, cioè appartenenti alla zona territoriale omogenea A di cui al D.M. 2/4/1968 art. 2 e sottoposta alla normativa sottodescritta è contenuta, con apposita perimetrazione sulle tavole del P.G.T. in scala 1:5000 e 1:2000.

Tutta la zona del Vecchio Nucleo è stata quindi classificata secondo diverse modalità di intervento e secondo diverse tipologie edilizie e n. dei piani.

I successivi paragrafi definiscono tali modalità.

b) Le previsioni planivolumetriche sono formulate nel rispetto dei seguenti indici:

- 1) densità edilizia fondiaria uguale all'esistente per le ricostruzioni, anche nei casi di spostamento dei volumi;
- 2) uguale a 1/2 della densità edilizia fondiaria media esistente e comunque inferiore o uguale a 3 m³/m² per le nuove costruzioni in lotti liberi;
- 3) massimo rapporto fra la superficie coperta dei fabbricati e l'area fondiaria inferiore o uguale ai valori preesistenti medi, come pure per l'altezza massima;
- 4) altezza massima degli edifici:
1 piano fuori terra H max 4,00 m
2 piani fuori terra H max 7,00 m
3 piani fuori terra H max 10,00 m
nei casi in cui il numero dei piani sia accompagnato dalla lettera m (2m), il piano terreno dovrà essere destinato ad accessorio con un'altezza massima interna di 2,50m.

nei casi di edifici con altezza superiore a 10 m deve essere mantenuta l'altezza massima esistente, il numero dei piani riportato negli elaborati di progetto è da considerarsi massimo e comprensivo dell'eventuale utilizzo del sottotetto

- 5) le distanze minime dai confini, dagli allineamenti stradali, fra i fabbricati superiore o uguale ai valori preesistenti

La disciplina del Vecchio Nucleo è stata disposta con il presente Piano, al fine di consentire un assetto unitario ed organico della zona interessata, diretta in modo fondamentale al recupero funzionale del tessuto edilizio della zona stessa.

Il presente piano al fine di realizzare una disciplina unitaria degli interventi nel Vecchio Nucleo, nel pieno rispetto e nella valorizzazione degli elementi ambientali ed architettonici, descrive per ciascuno di essi, come risultante dalle relative planimetrie, gli interventi ammessi.

Gli interventi consentiti, oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria, sono:

- 1) il restauro e il risanamento conservativo;

- 2) la ristrutturazione edilizia;
- 3) la ristrutturazione urbanistica con cambio di destinazione d'uso
- 4) la demolizione con ricostruzione
- 5) la demolizione senza ricostruzione
- 6) nuove costruzioni anche con demolizione dell'esistente

c) Modalità di attuazione degli interventi di carattere generale.

Come risultante dalle planimetrie ed elaborati del Piano, gli interventi sono ammessi per tutti gli edifici, mediante singolo permesso di costruire, nel pieno rispetto della disciplina particolareggiata dei singoli interventi, dettata nei punti successivi, ad eccezione dei casi richiesti dai proprietari per modificare e/o migliorare le previsioni di piano in relazione all'utilizzo della proprietà, si procederà con la redazione del piano di recupero di iniziativa privata e/o pubblica.

In caso di inerzia dei proprietari interessati, ovvero per esigenze di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può, con deliberazione Consiliare motivata, sostituirsi ai proprietari e procedere all'attuazione edificatoria della parte suddetta con piano di recupero di iniziativa comunale, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 457 del 5/8/1978.

Il piano di recupero di iniziativa privata o Comunale dovrà essere redatto in conformità alle prescrizioni della Legge n. 457/1978 ed in conformità alle norme del presente Piano.

L'attuazione degli interventi dovrà, altresì, rispettare i caratteri tipologici e strutturali come indicati nella planimetrie di progetto.

d) Interventi sul territorio, sono quelli contemplati all'art. 27 della L.R. n° 12 dell' 11 marzo 2005. Oltre a quanto previsto all'art. 28 delle presenti norme, nel vecchio nucleo vengono di seguito specificati alcune particolarità operative:

d.1 - Ristrutturazione edilizia

Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono comportare la demolizione delle pareti perimetrali dell'edificio.

- a) possono essere sostituite alcune parti strutturali, orizzontali e verticali o qualora durante l'esecuzione dei lavori si ravvivasse la necessità, ai fini igienici e statici, di parziali o totali demolizioni, queste potranno essere consentite dall'Amministrazione, purché siano rispettati tutti i rapporti di superficie e di volume esistenti, previa certificazione del Progettista che dimostri l'impossibilità di soluzioni di carattere conservativo;
- b) deve essere comunque mantenuto il numero dei piani abitabili (a meno dei sopralzi da demolire) come indicato nelle planimetrie di progetto compreso l'eventuale utilizzo del sottotetto ai sensi della L.R.;
- c) è vietato alterare l'aspetto esterno degli edifici con l'aggiunta di elementi quali, scale esterne, volumi tecnici eccedenti la copertura,

abbaini e mansarde sui tetti (dove non esistono già eventuali magazzini trasformati o trasformabili in abitazioni), chiusura di porticati, logge, balconi, ballatoi, terrazze, aggiunte di volumi a sbalzo ecc.

- d) è obbligo, almeno per le parti esterne dell'edificio, l'impiego di materiali caratteristici o più diffusi nella tradizione costruttiva locale; (Vedi Norme disciplinari di fabbricazione)
- e) è possibile aggregare o disaggregare più unità immobiliari (alloggi) troppo piccoli o troppo grandi, per essere convenientemente utilizzati, introducendo dove è richiesto, all'interno dell'edificio dei collegamenti verticali e/o orizzontali;
- f) è possibile modificare i tavolati all'interno degli alloggi;
- g) sulle parti di facciata portate in vista da demolizioni, è possibile aprire finestre, nel rispetto delle norme disciplinari di fabbricazione, purché non alterino le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio. Se la facciata posta in vista è parte di un fronte, o se si dovranno modificare le aperture sui fronte-strada, tali modifiche e nuove aperture dovranno armonizzare con l'intero fronte;
- h) è fatto comunque obbligo di eliminare parti aggettanti chiuse, tettoie, tamponamenti e chiusure di elementi architettonici aperti, anche nel caso che l'eliminazione di tali elementi non sia identificata dalle tavole di progetto del P.R.G. quando questi elementi contrastino, a giudizio della Commissione Edilizia, con la morfologia fondamentale dell'edificio.

d.2 - Ristrutturazione urbanistica con conversione d'uso

Opere per le quali è possibile trasformare l'uso di edifici per servizi (rustici, stalle, magazzini rurali, ecc.) a residenza. Tale trasformazione comporta in taluni casi la sostituzione di gran parte delle strutture degli edifici.

- a) Devono essere verificati i punti d.1 b-d-g-h;
- b) devono essere riportati tutti gli allineamenti in quota delle gronde e dei tetti;
- c) è possibile aggregare tali trasformazioni ad altre unità immobiliari per la realizzazione di alloggi più idonei alle esigenze delle proprietà.

E' pertanto possibile introdurre all'interno dei corpi di fabbrica elementi di collegamento verticale e orizzontale.

d.3 - Demolizione con ricostruzione

Sono classificati come soggetti a demolizione con ricostruzione, quegli edifici in pessime condizioni statico - igieniche, per i quali appare ingiustificato l'obbligo del recupero.

Tali edifici possono subire ogni tipo di trasformazione, fino alla demolizione e successiva ricostruzione, previa certificazione del Progettista che dimostri l'impossibilità di soluzioni di carattere conservativo. I nuovi volumi realizzati dovranno comunque essere

coerenti per tipologia, sistemi costruttivi e materiali con il tessuto urbano del vecchio nucleo.

La realizzazione e progettazione di tali interventi dovrà tener conto della problematica ambientale culturale del Vecchio Nucleo e quindi conservare quelle caratteristiche architettoniche che l'edificio aveva prima della sua demolizione.

Gli interventi dovranno quindi rispettare:

- a) tutti i rapporti planivolumetrici esistenti;
- b) la tipologia il sistema costruttivo, i materiali del complesso edilizio esistente, in particolare dovranno porsi in composizione con il contesto, sia a livello morfologico che volumetrico.

E' obbligo ai fini dell'acquisizione della concessione, la demolizione di tutte le superfetazioni ed edifici in precario, di proprietà, individuati nelle planimetrie di progetto del presente piano, non in armonia con lo stile architettonico prevalente.

d.4 - Demolizione senza ricostruzione

Riguarda gli edifici o parte di edifici dei quali si rende indispensabile la demolizione senza ricostruzione, poiché la loro presenza risulta intollerabile da un punto di vista estetico, storico-ambientale e/o igienico-statico.

La demolizione senza ricostruzione degli edifici o parte di edifici o superfetazioni indicata nelle tavole di progetto, è condizione inderogabile per il rilascio di qualsiasi concessione edilizia o autorizzazione nell'ambito dell'unità minima di intervento di cui fanno parte.

L'unità minima di intervento è definita come l'insieme dei mappali adiacenti e delle unità edilizie non adiacenti, e appartenenti alla medesima ditta intestataria, all'interno dello stesso sottoisolato o cortile identificato dalle planimetrie in rilievo.

d.5 - Parametri urbanistici per gli interventi sull'esistente

Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo non va superata la cubatura preesistente anche se propria di edifici rustici o accessori purché non superfetativi.

Tale criterio si applica anche per la ristrutturazione edilizia ed urbanistica.

Il calcolo della cubatura preesistente ai fini della determinazione dell'indice fondiario consentito va riferito all'isolato nel cui ambito si effettua l'intervento.

d.6 - Nuove costruzioni - Ampliamenti e/o sopralz

Le nuove costruzioni, previste dal P.P. dovranno rispettare l'indice fondiario massimo di 3 m³/m² verificato sull'intera proprietà in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo.

E' tuttavia consentita l'edificazione anche con l'indice di fabbricabilità superiore a quello derivante dal calcolo di cui sopra, ma nei limiti del 30% per i seguenti casi particolari:

- a) in relazione alle chiusure delle cortine su strade o piazze;
- b) variazione di volumi necessari per motivi igienici o funzionali degli edifici;
- c) la realizzazione di corpi bassi a un piano per servizi accessori (autorimesse), laddove non esistano spazi preesistenti all'uopo.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per gli ampliamenti ed i sopralzi.

d.7 - Organizzazione interna dei cortili

Sulle planimetrie di progetto sono indicate le organizzazioni interne dei cortili, che prevedono la realizzazione di aree a verde privato e di aree pavimentate.

Tali realizzazioni, in specie le aree a verde (giardini, prato, orto) sono in relazione al tipo di intervento individuato per singolo edificio. E' prescritto, pertanto, oltre al progetto di sistemazione delle aree scoperte in conformità agli elaborati del presente piano ed alle modalità esecutive prescritte in sede di rilascio della concessione edilizia.

e - Norme disciplinanti la fabbricazione

e.1 - Coperture

Le coperture devono essere eseguite con coppi di laterizio o similari.

I materiali delle coperture esistenti, diversi da quelli prescritti al primo comma, saranno totalmente eliminati e sostituiti con materiali conformi in occasione di interventi per opere di straordinaria manutenzione. Sono ammessi pannelli solari o fotovoltaici, integrati nella copertura che non costituiscano un impatto ambientale e paesaggistico in netto contrasto con le caratteristiche architettoniche del vecchio nucleo, previo autorizzazione della Commissione Edilizia.

e.2 - Comignoli

I comignoli devono essere in laterizio di forma tradizionale e/o in muratura di mattoni eventualmente intonacata.

e.3 - Volumi tecnici

I volumi tecnici sporgenti dalla copertura devono avere dimensioni, forma e materiali tali da non contrastare con le caratteristiche degli ambienti e da uniformarsi alla copertura.

e.4 - Sottotetti abitabili

I sottotetti esistenti praticabili di fabbricati da ristrutturare e da ricostruire previa demolizione possono essere trasformati in abitazioni, specialmente nei casi in cui è prevista la realizzazione delle abitazioni sfruttando i magazzini (o sottotetti) ove questi esistono.

La pendenza massima delle falde di copertura non deve superare il 50%

L'altezza minima e l'altezza media ponderale non può essere inferiore a quanto previsto dalla L.R. n° 12/2005.

e.5 - Gronde

Tutti i fabbricati devono essere provvisti di gronda.

I materiali di gronda di fabbricati esistenti devono essere di tipo tradizionale quali pietra naturale, mattoni di laterizio intonacati, legno.

La forma delle gronde deve ripetere le sagome tipiche.

Le gronde difformi verranno sostituite e ricostruite in base ai criteri del presente articolo in occasione di interventi per opere di manutenzione straordinaria e/o nella richiesta di concessione.

I canali di gronda devono essere esterni con sagome di tipo tradizionale.

Sono da evitare canali di gronda e pluviali di sezione quadrata e costituiti da P.V.C. e acciaio inox.

e.6 - Infissi

Nei fabbricati esistenti, negli interventi di sistemazione, ristrutturazione, ricostruzione, gli infissi devono essere di legno o alluminio colorato con persiano a ventola o scorrevoli al piano terreno degli edifici prospettanti sul suolo pubblico.

I portoni carrai devono essere di legno o in ferro.

e.7 - Contorni - Davanzali - Soglie - Zoccolature

I contorni, i davanzali, le soglie e le zoccolature devono essere di pietra naturale (granito, serizzo, beola e simili e/o in cemento e graniglia).

I contorni delle vetrine delle botteghe devono essere larghi almeno 20 cm.

Le zoccolature devono avere un'altezza massima di m 1,20.

Per motivi igienici non devono più essere consentite zoccolature non traspiranti su muri non totalmente isolati dall'umidità.

e.8 - Rivestimenti pareti esterne

I rivestimenti delle pareti esterne di edifici esistenti, da sistemare, ristrutturare, ricostruire, devono essere costituiti da intonaco civile tinteggiato.

I rivestimenti difformi dovranno essere rimossi e sostituiti con quelli previsti nel presente articolo come per le coperture.

I colori dei rivestimenti sono valutati dalla Commissione Edilizia.

e.9 - Fasce marcapiano

Le fasce marcapiano devono essere mantenute come sono, come pure i fregi.

e.10 - Balconi, ringhiere e recinzioni

I balconi e le ringhiere devono essere di tipo tradizionale.

Le recinzioni verso strada dovranno essere realizzate con zoccolo in muratura di mattoni faccia a vista o in calcestruzzo o laterizio intonacato con intonaco civile tinteggiato con un'altezza massima di 80 cm e soprastante cancellata in ferro.

e.11 - Cortine in contrasto ambientale

Le cortine contraddistinte negli allegati stato di fatto "condizioni" in contrasto ambientale, devono essere riportate alle caratteristiche ambientali nelle sistemazioni e ristrutturazioni.

e.13 - Cambiamenti di destinazione

Nel caso di cessazione dell'attività i negozi e le botteghe possono essere destinati ad abitazione o ad uffici o viceversa

e.14 - Passaggi pedonali

I passaggi pedonali sono destinati al pubblico transito e vanno considerati a tutti gli effetti come un'apertura di strada. La loro larghezza minima è di m 1,50.

e.15 - Fabbricati per servizi accessori

I fabbricati per servizi accessori alle abitazioni possono essere destinati a ripostigli, autorimesse, lavanderie e simili.

Non possono essere destinati a locali di abitazione, in specie cucine, e a locali per attività produttive e commerciali.

In casi speciali potranno essere destinati a magazzini.

f- Documentazione da allegare ai progetti di intervento nel Vecchio Nucleo

Ogni progetto relativo al recupero di edifici nel Vecchio Nucleo, ad esclusione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà essere corredato (in aggiunta alla documentazione richiesta dal Regolamento Edilizio), dalla seguente documentazione:

1- Rilievo stato di fatto (pianta, prospetti e sezione) in scala opportuna (1:100) dell'edificio oggetto dell'intervento.

Eventuale profilo stradale di progetto, in correlazione con gli altri edifici adiacenti.

2- Documentazione fotografica completa di:

- a) tutte le facciate su strada e su corte;
- b) tutte le cortine in cui è inserito l'immobile;
- c) le corti, e ove è possibile le coperture.

3- Certificati catastali:

- a) estratto di mappa autentico;
- b) certificato di intestazione catastale.

4) Fotocopia dell'atto di possesso, tendente ad accertare la proprietà dell'edificio e/o dell'area, oggetto dell'intervento.

5) Progetto della sistemazione aree libere (cortili) conforme all'elaborato di progetto del P.G.T.

g- Permesso di costruire e convenzione degli interventi del piano

La richiesta del permesso di costruire va integrata da un impegno che deve contenere, in modo specifico, da parte dei proprietari o aventi titolo interessati i seguenti obblighi:

- 1) realizzare gli interventi ammessi nel contesto dell'isolato interessato in conformità alla normativa ed agli elaborati del presente piano;
- 2) attuare direttamente le opere primarie mancanti e gli allacciamenti degli edifici del comparto alle reti esistenti o in via di realizzazione;
- 3) separare le acque piovane dalle acque nere e convogliarle nel sottosuolo;
- 4) pagare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in vigore alla data di presentazione del progetto edilizio, con scomputo delle spese sostenute per le opere primarie, da documentarsi idoneamente.

I proprietari o aventi titolo degli edifici interessati potranno, qualora richiesto, convenzionare gli interventi del presente piano ai sensi della legge 28.1.1977 n. 10 sul regime dei suoli.

CAPO II

IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

LA RESIDENZA - ZONA OMOGENEA B

Art. 37 – Tessuto a medio alta densità

Comprende, parti del territorio comunale già edificato nelle quali si prevedono ristrutturazioni e completamenti degli edifici esistenti.

a) Forme di intervento: Piani di Recupero di iniziativa privata, intervento diretto (Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività).

b) Indici urbanistici aree libere

(If) Indici di fabbricabilità fondiaria 2,00 m³/m²

(Rc) Rapporto di copertura: 0,40 m²/m² di Sf
(Uf) Indici di utilizzazione fondiaria: 0,65 m²/m² di Sf
(SI) Superficie permeabile minima : 30% della Sf
(PP - P) Parcheggi pubblici o di uso pubblico e privati (vedi art. 23)

c) Indici urbanistici aree parzialmente edificate

Nel caso di fabbricati residenziali, esistenti alla data di adozione del P.G.T. sono ammessi interventi di ampliamento, sopralzi, ecc, in misura eccedente l'indice fondiario previsto, fino ad un aumento del 10% del volume preesistente, da realizzarsi come una tantum per tutto il periodo di vigenza del Documento di Piano; oppure il recupero degli edifici rurali e/o dei rustici esistenti a scopo abitativo.

d) Sono ammessi: negozi, esercizi e locali pubblici, alberghi, uffici commerciali e professionali, artigianato non molesto. La tipologia edilizia deve risultare di aspetto compatibile con la residenza.

e) Sono esclusi: depositi e magazzini all'ingrosso, impianti industriali ed artigianali molesti di qualsiasi genere, stalle, canili ed allevamenti di altri animali al di fuori di quelli utilizzati per il consumo alimentare domestico; salvo le situazioni di fatto esistenti dove sono consentiti solamente interventi di manutenzione straordinaria.

f) Altezza massima degli edifici:

- 1 - Nuove costruzioni: H massima m 10,00
- 2 - Demolizioni e ricostruzioni: H massima = quella dell'edificio preesistente e comunque non superiore a 10 m
- 3 - Ampliamenti e ristrutturazioni: H massima = non superiore a quella dell'edificio esistente.
- 4 - Sopralzi: H massima m 10,00

g) Numero dei piani abitabili: 3

h) Distanza minima tra edifici:

- 1 - Tra edifici antistanti anche se uno solo presenta pareti finestrate ml 10,00
- 2 - Tra edifici antistanti che non abbiano pareti finestrate la distanza minima è data dalla metà dell'altezza dell'edificio più alto, tale distanza va comunque divisa tra le due proprietà, nel caso di due nuove costruzioni.
- 3 - In caso di costruzioni conseguenti a ristrutturazioni, ampliamenti o di nuovi singoli edifici ammessi a saturazione della zona, se esistono sui confini della proprietà edifici con pareti cieche, le nuove costruzioni possono aderirsi, formando una continuità.
- 4 - Nel caso di sopralzi e/o ampliamenti di edifici esistenti anche se le fronti presentano pareti finestrate, è concesso il sopralzo e/o ampliamento dell'edificio, qualora ve ne sia la possibilità, in allineamento con la parte di edificio sottostante e/o adiacente preesistente. In ogni caso nei confronti del confinante, dovranno essere verificate tutte le normative vigenti previste dal Codice Civile e dal Regolamento Locale d'Igiene.
- 5 - Nel caso di edificazione di locali accessori la distanza tra gli edifici della stessa proprietà può essere inferiore a m 10 e comunque non inferiore a m 5 nel caso si prospettino su pareti finestrate. Se la proiezione del locale

accessorio sulla parte di edificio prospettante non interessa aperture di qualsiasi tipo, questo potrà essere costruito in aderenza o a distanza inferiori a m 5.

i) Distanza minima dai confini:

La distanza minima dai confini deve essere di 5,00 m sempre che si verifichi la distanza minima di ml 10,00 con il più vicino edificio, ad eccezione dei casi contemplati ai punti h/2 - h/3 - h/4 del precedente comma.

Nel caso di edificazione di locali accessori con $h < 3.00$ m (di cui al punto "m") è possibile costruire a confine anche se la distanza tra edifici risulta inferiore a m 10.

l) Distanze e allineamenti stradali:

La distanza minima dalle strade deve essere di 5.00 m

Nelle zone edificate a filo strada, con lotti interclusi liberi, l'edificazione dovrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- 1) a filo strada in base all'allineamento esistente se a completamento della cortina stradale o come indicato nelle tavole di azionamento dei P.G.T. e nel rispetto di quanto previsto nella norma precedente relativa "la distanza minima tra gli edifici" e del rapporto 1 a 1 tra l'altezza dell'edificio e la larghezza della strada prospiciente.
- 2) in arretramento dal filo strada, ma in allineamento con gli edifici esistenti.

m) Tipi edilizi previsti: edifici con caratteristiche uguali a quelle esistenti.

Se i locali accessori quali autorimesse ecc., vengono realizzati a se stanti, possono essere realizzati lungo i confini ad esclusione dei fronti strada, non devono superare l'altezza all'estradosso di m 3,00, non sono calcolati nella volumetria e nella superficie coperta, ma devono rispettare la superficie permeabile minima.

Non sono consentiti tetti piani, le coperture a falda, dovranno avere una pendenza che non potrà superare il 40%.

Altezza massima all'intradosso m 2,40, calcolata come media nel caso di coperture inclinate.

In ogni caso nei confronti del confinante, dovranno essere verificate tutte le normative vigenti previste dal Codice Civile e dal R.L.I..

Art. 38 - Tessuto a medio bassa densità

Comprende parti del territorio comunale parzialmente edificato nelle quali si prevede, oltre alla ristrutturazione e all'ampliamento degli edifici esistenti, il completamento dei lotti liberi.

a) Forme di intervento: Intervento diretto (Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività)..

b) Indici urbanistici: Per tutti i tipi di intervento

Nei lotti parzialmente edificati (anche nei casi di demolizione e ricostruzione)

(If) Indice di fabbricabilità fondiaria: 1,50 m³/m²

(Rc) Rapporto di copertura: 0,35 m²/m² di Sf

(Uf) Indice di utilizzazione fondiaria: 0,50 m²/m² di Sf

(SI) Superficie permeabile minima : 40% della Sf

(PP - P) Parcheggi pubblici o di uso pubblico e privati (vedi art. 23)

c) - d) - e) - f) - g) - h) - i) - l) - m)

come indicato nel " Tessuto a medio alta densità"

Art. 39 - Tessuto a bassa densità

Comprende parti del territorio comunale parzialmente edificato nelle quali si prevede, oltre alla ristrutturazione e all'ampliamento degli edifici esistenti, il completamento dei lotti liberi.

a) Forme di intervento: Intervento diretto (Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività).

b) Indici urbanistici: Per tutti i tipi di intervento

(If) Indice di fabbricabilità fondiaria: 1,20 m³/m²

(Rc) Rapporto di copertura 0,30 m²/m² di Sf

(Uf) Indice di utilizzazione fondiaria: 0,40 m²/m² di Sf

(SI) Superficie permeabile minima: 50% della Sf

(PP - P) Parcheggi pubblici o di uso pubblico e privati (vedi art. 23)

c) - d) -e)

come indicato nel " Tessuto a medio alta densità"

f) Altezza massima degli edifici: ml 8,00 in tutti i casi.

g) Numero dei piani abitabili: 2

h) Distanza minima tra edifici: pari all'altezza dell'edificio più alto. Minimo assoluto ml 10,00.

i) - l) - m) come indicato nel " Tessuto a medio alta densità"

LE AREE PRODUTTIVE - ZONA OMOGENEA D

Art. 40 – Tessuto per attività produttive

Comprende parti del territorio comunale già caratterizzate da insediamenti produttivi esistenti per i quali è previsto e consentito la ristrutturazione funzionale dell'esistente e il completamento di esso.

a) Forme di intervento

1- Intervento diretto (Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività) per interventi di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, ampliamenti o nuove costruzioni nelle aree ancora inedificate delle ditte esistenti.

b) Indici urbanistici:

(Uf) Indice di utilizzazione fondiaria: 0,80 m²/m² di Sf

(Rc) Rapporto di copertura: 0,60 m²/m² di Sf

L'Uf va calcolato senza tener conto delle superfici per impianti tecnici quali: impianti di depurazione, cabine elettriche, serbatoi, ciminiere, ecc.

(SI) Superficie permeabile minima : 30% della Sf

(PP - P) Parcheggi pubblici o di uso pubblico e privati (vedi art. 23)

- c)** Sono ammesse
Piccole industrie manifatturiere con lavorazioni non nocive né inquinanti, i laboratori artigianali e i magazzini con vendita.
- d)** Sono esclusi
Impianti con attività lavorative moleste, dannose o inquinanti, che non diano sufficienti garanzie, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, di ottemperare ai requisiti minimi di accettabilità per quanto riguarda l'aspetto igienico - sanitario, la sicurezza, l'inquinamento idrico, atmosferico ed acustico previsti nelle normative vigenti in materia e all'estetica complessiva del territorio;
- e)** Altezza massima degli edifici: ml 10,00. Per la strutture particolari e impianti specifici, potranno essere realizzati con altezza maggiore incrementata di 1 m, ma dovranno essere valutati dalla commissione edilizia e ambientale.
- f)** Distanza minima tra edifici: ml 10,00
- g)** distanza minima dai confini: 5,00 m da lotti ricadenti nel tessuto urbanistico produttivo o commerciale, 10,00 m da lotti con definizione urbanistica residenziale.
oppure in aderenza:
1) per il tratto di fabbricato preesistente di tipo produttivo a confine
2) previa convenzione con i confinanti di lotti produttivi
- h)** Allineamenti stradali: l'arretramento minimo dell'edificio dal filo strada è di:

ml 5,00 per le strade di larghezza inferiore a ml 7,00
ml 7,50 per le strade di " compresa tra 7,00 e 15,00 m
ml 10,00 per le strade di larghezza superiore a ml 15,00
- i)** Tipi edilizi previsti
Opifici, laboratori, magazzini, complessi industriali ed artigianali, residenza per la proprietà e/o il custode.
- l)** Superfici edilizie accessorie
Dovranno essere comprese nella superficie lorda di pavimento e si riferiscono a: uffici direttivo amministrativi, alloggio del proprietario e/o del custode.

La superficie suddetta, accessoria alla produzione, non dovrà superare il 40% della superficie lorda di pavimento globale e le superfici destinate alle residenze, il 20% della S.L.P. realizzabile.
Non è consentita la sola costruzione della superficie accessoria sopradetta.
Nel caso in cui il progetto non preveda la completa saturazione dell'area, la superficie produttiva dovrà essere prevalente e quindi superiore al 50% delle superfici di progetto.
- m)** Impianti anti-inquinamento
Ogni azienda ricadente nel "Tessuto per attività produttive" dovrà provvedere a non inquinare:

1- la fognatura comunale
2- l'atmosfera

A tal fine gli opifici industriali od artigianali, prima di immettere le acque nella fognatura comunale, dovranno sottoporle, se inquinate, ad appropriati trattamenti di depurazione onde conseguire le caratteristiche previste dalla Legislazione Regionale e/o Statale (D.L. 152/99).

Tali impianti dovranno essere approvati dalla amministrazione comunale.

- n) Lungo tutti i confini potranno essere realizzati corpi bassi con altezza massima all'estradosso di 3,00m, in tali costruzioni non si potranno destinare alle attività lavorative e agli impianti tecnologici.

Art. 41 – Tessuto per strutture agricole

Comprende sia parti del territorio comunale interessate da edifici esistenti adibiti ad usi agricoli (le cascine) che si intendono mantenere nello stato di fatto con operazioni di ristrutturazione e completamento, sia parti del territorio comunale da destinare ad eventuali insediamenti rurali con i relativi servizi.

Gli interventi dovranno essere mirati soprattutto alla conservazione dell'impianto tipologico e delle caratteristiche architettoniche degli edifici. Inoltre, nel caso di nuovi volumi, gli stessi, oltre ad essere collocati in modo tale da salvaguardare l'impianto originario del tessuto esistente, dovranno essere coerenti per tipologia, sistemi costruttivi e materiali all'edilizia agricola presente sul territorio comunale.

- a) Forme di intervento: Intervento diretto (Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività) per interventi di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, ampliamenti o nuove costruzioni nelle aree ancora inedificate delle ditte esistenti.

Intervento indiretto, Piani di Recupero nelle aree dimesse o parzialmente dimesse per cambio di destinazione a uso residenziale, per agriturismo, terziario, private di uso pubblico, con esclusione delle attività Produttive e/o Artigianali.

- b) Indici urbanistici: Per tutti i tipi di intervento ad esclusione dei Piani di Recupero per cambio di destinazione d'uso di tipo residenziale

(Uf) Indice di utilizzazione fondiaria: 0,50 m²/m² di Sf
o se superiore con incremento del 10% delle superfici esistenti
(Rc) Rapporto di copertura: 0,30 m²/m² di Sf

Nei casi di Piani di Recupero nelle aree dimesse o parzialmente dimesse è consentito il cambio di destinazione con esclusione delle destinazioni produttive non pertinenti con il tessuto; si potranno recuperare completamente tutte le volumetrie esistenti (produttive, residenziali e accessorie), con la possibilità di traslazione delle stesse all'interno dell'area di pertinenza individuata dal P.G.T.

- c) Sono ammessi:

- 1- fabbricati per la prima trasformazione, manipolazione e conservazione, vendita e consumazione diretta al pubblico (ristoranti, trattorie caratteristiche), effettuata dalle aziende insediate per i prodotti agricoli, (agriturismo), Negli interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione con o senza cambio di destinazione d'uso è d'obbligo il mantenimento delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona agricola circostante e la salvaguardia degli elementi architettonici di pregio,

- 2- allevamenti zootecnici, stalle, ad esclusione del caso specificato al punto d), ed attrezzature per la attività agricola, abitazione per agricoltori e salariati agricoli.

Gli interventi di ristrutturazione non dovranno contemplare la totale demolizione e ricostruzione.

- d) Sono esclusi: edifici industriali ed artigianali e nelle aree interne al perimetro del centro edificato anche allevamenti zootecnici e stalle di qualsiasi tipo, attività commerciali diverse dall'impianto originario con valenza agricola, ad eccezione degli esercizi di vicinato con superficie di vendita inferiore a 150 m².
- e) Altezza massima degli edifici: ml 8,00 (ad esclusione delle strutture particolari per l'attività che potranno avere altezza massima inderogabile di 10 m) o come esistente.
- f) Distanza minima tra edifici: ml 10,00
- g) Distanza minima dai confini: ml 5,00, oppure a confine solamente con lotti ricadenti nello stesso tessuto o a seguito di convenzione tra i confinanti.
- h) Allineamenti stradali: arretramento dal filo strada ml 20,00; dalle strade provinciali e dalla nuova circonvallazione di progetto 150,00 m.
- i) Tipi edilizi previsti: sono ammessi tipi edilizi atti alla lavorazione - trasformazione - vendita, relativi alla destinazione della zona ed in conformità a tutte le leggi igieniche vigenti in materia. Nei P.R. possono essere previste destinazioni totalmente residenziali e senza le limitazioni riportate al successivo punto (l), inoltre potranno essere realizzate fattorie didattiche per l'apprendimento di nozioni scientifiche dirette.
- l) Superfici edilizie accessorie comprese nella superficie lorda di pavimento sono: abitazione per gli agricoltori proprietari, per i salariati agricoltori e per gli addetti alla lavorazione, produzione e vendita dei prodotti agricoli, uffici amministrativi; tali superfici non potranno superare il 40% della superficie utile massima eseguibile. Non è consentita la sola costruzione della superficie accessoria sopraddetta.
- m) Impianti anti-inquinamento: ogni azienda produttiva agricola ricadente nella zona D3 dovrà provvedere a non inquinare:
- 1- il sottosuolo
 - 2- la fognatura comunale
 - 3- l'atmosfera

Tutti gli scarichi quindi devono avere le caratteristiche previste dalla Legislazione Regionale e/o statale (D.L. 152/99).

- n) Le strutture o attività non consentite, come previsto al paragrafo d) del presente articolo, esistenti prima della data di adozione della Variante

Generale al P.G.T. potranno continuare l'attività utilizzando in caso di necessità di ampliamento i parametri urbanistico edilizi del "Tessuto per attività produttive". Nel caso di dismissione dell'attività produttiva, varranno tutte le prescrizioni di cui al presente articolo.

CAPO III LE AREE DI TRASFORMAZIONE LA RESIDENZA - ZONA OMOGENEA C

Art. 42 – Modalità attuative delle aree di trasformazione e di recupero

Le aree di trasformazione e di recupero si attuano con la tipologia dell'intervento indiretto e con le modalità individuate dal documento "Documento di Piano" e le "caratteristiche edilizie" delle presenti norme.

CAPO IV - AREE AGRICOLE ZONA OMOGENEA E

Art. 43 - AREA Agricola normale

La zona omogenea Agricola normale comprende gran parte del territorio del comune utilizzato per la produzione di prodotti agricoli.

- a) Forme di intervento: Intervento diretto (Permesso di Costruire, Denuncia Inizio Attività) per interventi di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, ampliamenti o nuove costruzioni nelle aree ancora inedificate delle ditte esistenti..

Il rilascio del Permesso di Costruire è tuttavia subordinato alla verifica puntuale degli articolo 59, 60 della Legge n. 12 dell' 11/3/2005, ad eccezione di interventi sul patrimonio edilizio esistente (case sparse).

b) Indici urbanistici:

(If) Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 m³/m²

Solo per le abitazioni dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti.

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, esse comunque non possono superare il

(Rc) Rapporto di copertura del 10% delle intere superfici aziendali.

Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.

E' vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione entro una fascia di 200 m dalle Strade Provinciali.

Per le case sparse esistenti e già destinate alla residenza sono ammessi ampliamenti per ristrutturazioni igienico-sanitarie fino al 20% della superficie utile e della volumetria esistente, da realizzarsi come una tantum per tutto il periodo di vigenza del Documento di Piano.

Per gli edifici sparsi anche non residenziali sono ammessi interventi di recupero con destinazione residenziale di tutte le superfici lorde di pavimento. Ad esclusione di quelle superfici che si configurano come sottotetto chiuso.

- c) Sono ammessi: come al punto (c2) del "Tessuto per strutture agricole"
- d) Sono esclusi: edifici industriali e artigianali.
- e) Altezza massima degli edifici: come al punto (e) "Tessuto per strutture agricole"
- f) Distanza minima tra edifici: ml 20,00
- g) Distanza minima dai confini: ml 10,00
- h) Allineamenti stradali: arretramento dal filo strada ml 20,00
- i) Tipi edilizi previsti: le costruzioni ammesse, dovranno essere realizzate con materiali rispettosi dei caratteri ambientali della zona agricola che li circonda, inoltre potranno essere realizzate fattorie didattiche per l'apprendimento di nozioni scientifiche dirette.
- l) Volumi edilizi accessori: sono costituiti dai volumi delle abitazioni, che non potranno comunque essere realizzati indipendentemente dalle strutture agricolo - produttive.
- m) Impianti anti-inquinamento: come al punto (m) del "Tessuto per strutture agricole"

Elenco specie di alberi e cespugli

1 ACERO CAMPESTRE

Acer campestre

2 BERRETTA DA PRETE	Euonymus europaea
3 BIANCOSPINO	Crataegus monogyna
4 BIANCOSPINO	Crataegus oxycanta
5 CAPRIFOGLIO	Lonicera caprifolium
6 CARPINO COMUNE	Carpinus betulus
7 DULCAMARA	Solanum dulcamara
8 FARNIA	Quercus robur
9 FRANGOLA	Frangula alnus
10 GINESTRA DEI CARBONAI	Sarothamnus/Cytisus scoparius
11 LIGUSTRO	Ligustrum vulgare
12 LUPPOLO	Humulus lupulus
13 MELO	Malus sylvestris
14 NOCCIOLO	Corylus avellana
15 ONTANO NERO	Alnus glutinosa
16 PADO	Prunus padus
17 PALLON DI MAGGIO	Viburnum opulus
18 PIOPPO BIANCO	Populus alba
19 PIOPPO NERO	Populus nigra
20 PRUGNOLO	Prunus spinosa
21 ROSA CANICA	Rosa canina
22 SALICE	Salix cinerea
24 SALICE BIANCO	Salix alba
25 SALICIONE	Salix caprea
26 SAMBUCCO	Sambucus nigra
27 SANGUINELLO	Cornus sanguinea
28 SPINCERVINO	Rhamnus catharicus

Art. 44 - Aree agricole inedificabili

Tali zone sono situate nelle aree adiacenti all'abitato per garantire la formazione di una fascia di rispetto a salvaguardia di futuri eventuali sviluppi urbani. E' vietata qualsiasi nuova costruzione, è consentito per gli edifici esistenti il recupero , la ristrutturazione e la sistemazione con ampliamenti fino ad un incremento di volume non superiore al 20% dell'esistente, per miglioramento igienico - funzionale in relazione a comprovate necessità, da realizzarsi come una tantum per tutto il periodo di vigenza del Documento di Piano.

CAPO V – AREE E SERVIZI PUBBLICI ZONA OMOGENEA F

Art. 45 – Servizi, aree pubbliche e di uso pubblico

Come evidenziato nel Piano dei Servizi, si sono individuate delle categorie di servizi che oltre ad avere una valenza quantitativa, costituiscono un elemento qualitativo migliorativo delle condizioni socio economiche del comune, pur mantenendo una suddivisione tipologica tradizionale.

Sono suddivisi in servizi per :

- Verde pubblico e sport
- Istruzione
- Interesse generale
- Parcheggi pubblici
- Private di uso pubblico

La realizzazione dei servizi è regolamentata dalle Norme di attuazione del "Piano dei Servizi", con particolare riferimento alle "caratteristiche edilizie" riportate nelle presenti norme.

CAPO VI - VINCOLI SPECIALI

Art. 46 - Rispetto stradale ed acque pubbliche

Le aree di rispetto stradali previste dal codice della strada non costituiscono vincolo urbanistico, ma sono poste a tutela della sicurezza stradale.

In tali zone è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione, nel caso di edifici esistenti, ricadenti nelle fasce di rispetto, sono consentiti:

- a) Opere di restauro e di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- b) Piccoli lavori di sistemazione con ampliamenti fino ad un incremento di volume non superiore al 20% dell'esistente, per miglioramento igienico - funzionale in relazione a comprovate necessità.

E' consentita la realizzazione di recinzioni facilmente amovibili, di cabine elettriche secondarie autorizzate a titolo precario e di parcheggi.

Le zone stesse possono essere utilizzate per realizzare ampliamenti della viabilità. Le fasce di rispetto stradale riportate nelle tavole di azionamento hanno, nelle zone esterne al centro abitato, larghezza pari a quelle previste dal D.M. 1/4/68 n. 1404. In esse possono inoltre essere realizzate stazioni di servizio e di rifornimento per autoveicoli.

AREE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA PUBBLICI

Sui corsi d'acqua pubblici e loro pertinenze sono vietate le attività indicate all'art. 96 del R.D. n. 523/1904 e in particolare sono vietate: entro la fascia di 10 m dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini artificiali, dal ciglio delle sponde, le seguenti attività:

- la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le recinzioni con murature che si elevino oltre la quota del piano di campagna;
- gli scavi;
entro la fascia di 4 m dai limiti come sopra definiti:- le piantagioni
- il movimento del terreno.

Sono ammesse a distanza di 4 m dalle sponde dei corsi d'acqua pubblici, recinzioni asportabili formate da pali e rete metallica, previa autorizzazione regionale.

Nelle aree di pertinenza fluviale, come sopra definite, sono ammesse, ai sensi dell'art. 95 del R.D. n. 523/1904, le difese spondali radenti che non superino il piano di campagna, previa autorizzazione regionale ai fini idraulici.

Sono altresì ammesse, previa autorizzazione regionale, le opere previste dagli artt. 97 e 98 del citato R.D. 523/1904.

Art. 46 bis - Viabilità

Si individuano di seguito le condizioni generali per la viabilità.

fuori dall'attuale perimetro del centro abitato saranno consentiti collegamenti con la viabilità provinciale, solo attraverso accessi coordinati da strade locali o di arroccamento, a loro volta connesse alla viabilità provinciale mediante intersezioni che consentano la sola svolta a destra oppure con intersezione a rotatoria, posizionate ad un'adeguata distanza fra loro (generalmente non inferiore a 1.000 m);

all'interno del centro abitato, ove possibile, le nuove strade di lottizzazione o i nuovi accessi, dovranno essere indirizzati verso le intersezioni esistenti, che dovranno essere opportunamente adeguate;

prima dell'esecuzione dei lavori, che interessino la viabilità provinciale, dovrà essere presentata, agli uffici preposti della Provincia, formale richiesta di Concessione, corredata dal progetto esecutivo; in questa fase verranno indicate eventuali prescrizioni, relativamente alle geometrie ed alle caratteristiche tecniche degli interventi.

Art. 47 - Rispetto cimiteriale

In tale zona delimita da un perimetro, riportato negli elaborati di progetto è vietata ogni costruzione ed ampliamento di quelle esistenti per le quali è consentita la sola manutenzione straordinaria.

Per quanto non previsto valgono le prescrizioni riportate nel Regolamento Regionale del 9 novembre 2004.

Art. 48 – Reti energetiche e fasce di rispetto

Nei casi di presenza di linee aree elettriche, le trasformazioni urbanistiche previste dal P.G.T., osserveranno le seguenti distanze minime, calcolate come disposto dal DPCM del 23/04/1992 art. 5:

- linee a 132 KW > 10m
- linee a 220 KW > 18m
- linee a 380 KW > 28m

Nel caso di linee esistenti, al fine di garantire adeguata tutela preventiva ai soggetti più esposti, il Comune può pretendere l'adozione di specifici piani di risanamento ambientale, previo accordo di programma con gli Enti interessati, per definire l'interramento degli elettrodotti esistenti in aree sensibili, ove siano presenti servizi pubblici, verde pubblico insediamenti residenziali.

Art. 49 – Rete fognaria

In tutte le parti del territorio urbanizzato e nelle nuove aree di trasformazione , per ottimizzare il sistema di depurazione e di smaltimento delle acque derivanti da scarichi civili e industriali, la rete fognaria dovrà essere suddivisa in acque nere (scarichi civili e industriali) e acque bianche (piovane).

Le prime dovranno essere convogliate in fognatura , le seconde dovranno essere restituite alla circolazione naturale: nel suolo, sottosuolo con impianti di sub-irrigazione o in cavi superficiali del reticolo idrografico, o in bacini di raccolta temporanea o per il riutilizzo delle acque non potabili.

Art. 50 – Valutazione geologica, idrogeologica e sismica

Tutti gli interventi sul territorio dovranno verificare le fattibilità secondo le norme e le indicazioni dello studio "geologico, idrogeologico e sismico" allegato al Documento di Piano.

Art. 50 bis – Salvaguardia dei giardini e alberature di pregio

Tutti gli interventi che comportano la modifica di aree a giardino privato o pubblico,(abbattimento, sostituzione impianto di nuove essenze ecc.) con la presenza di alberature di alto e medio fusto di particolare pregio storico e ambientale, dovranno essere valutate dalla commissione Ambientale costituita dal Comune ai sensi della legislazione vigente.

E' comunque vietato l'abbattimento di alberi storici con oltre 30 anni di vita salvo dimostrazione da parte di tecnico abilitato, della sussistenza di malattie o cause speciali che determinino pericolo per l'incolumità personale o pubblica.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Periodo di salvaguardia del P.G.T.

Nel periodo di salvaguardia, disposizioni e norme in contrasto con il P.G.T. adottato, sono sospese in attesa dell'approvazione di quest'ultimo.

Art. 52 – Aree interessate da Piani attuativi già approvati

La normativa dei Piani Attuativi individuati e non nella cartografia, con convenzione stipulata precedentemente all'adozione del P.G.T., si applica fino alla scadenza decennale stabilita dalla convenzione stessa.

Art. 53 - Adeguamento delle discipline urbanistico-edilizie

Ogni disposizione e norme delle discipline urbanistico - edilizie vigenti ed in particolare del Regolamento Edilizio, che risulti in contrasto con il P.G.T. sono sostituite con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.G.T.

TITOLO V - ESTRATTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I.

Art. 1 – comma 6

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme, contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i Piani Paesistici.

Art. 27. Compatibilità delle attività estrattive

In sede di adeguamento, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali, possono far coincidere i limiti delle Fasce A, B, C, così come riportati nelle tavole grafiche di cui all'art. 26, con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio della cartografia dei citati piani rispettandone comunque l'unitarietà.

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto

morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

1. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
2. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
- b) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche

parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 .

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e E, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

-l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;

-l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;

-l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.
2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
 - a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così

- come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
- b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
 - c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
 3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
 4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
 - a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.
 1. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
 2. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:
 - a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
 - b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le

aree comprese nella fascia;

- c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.
3. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
4. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
5. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.
2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.
3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.
4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito

procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.

6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.
7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

TITOLO VI - ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PTCP

Art. 1 - Finalità

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), redatto ai sensi dell'art. 20 del D.LGS 267/2000 e dell'art. 3 della L.R. 1/2000, è lo strumento di pianificazione strategica e d'indirizzo dell'Amministrazione Provinciale di Pavia.
2. Esso si riferisce a tutto il territorio provinciale.
3. Assume quali obiettivi generali il perseguimento dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle specificità e delle identità locali.
4. In coerenza con quanto definito dal quadro programmatico regionale, promuove ed indirizza i processi di trasformazione territoriale e sviluppo economico, definisce le strategie d'assetto, organizzazione e riequilibrio territoriale, nonché quelle di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche ed ambientali.

Art. 8 comma 2 – Prescrizioni

2. Le prescrizioni, oltre ad essere immediatamente vincolanti, prevalgono sulle difformi indicazioni degli strumenti urbanistici comunali e di quelli di settore, avendo le autorità competenti l'obbligo di adeguarli entro due anni dalla pubblicazione sul BURL del PTCP.

Art. 26.10 – Indirizzi per l'ambito della valle della Sesia

AMBITO TERRITORIALE N.10
AMBITO DELLA VALLE DELLA SESIA

Comuni di appartenenza:
Candia Lomellina, Langosco, Palestro, **Rosasco**

Definizione: ambito territoriale che comprende i Comuni attestati nell'ambito fluviale della Sesia.

Obiettivi e finalità

degli indirizzi: 1. riqualificazione del sistema urbano e territoriale
connesso all'ambito fluviale;

2. valorizzazione ambientale dell'asta fluviale;
3. valorizzazione e tutela degli spazi e delle attività agricole.

- Indirizzi:**
- a) adeguamento della pianificazione urbanistica di livello comunale rispetto alle problematiche di tutela e valorizzazione dei territori compresi nell'ambito fluviale;
 - b) incentivazione al recupero e al ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale per funzioni di agriturismo;
 - c) progettazione di interventi per il ridisegno e la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti urbanizzati ed edificati di interfaccia con gli spazi aperti dell'ambito fluviale;
 - d) progettazione di interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale dei tratti relativi ai sistemi spondali caratterizzati da fenomeni di artificializzazione e degrado;
 - e) completamento del sistema di smaltimento e depurazione delle acque con particolare riferimento ai Comuni di Candia e Palestro.

Art. 27 – Indirizzi specifici per gli interventi sulla rete viabilistica provinciale

Definizione: Gli "indirizzi specifici per gli interventi sulla rete viabilistica provinciale" riguardano le modificazioni della rete in oggetto, attualmente caratterizzata da diversi livelli e gradi di maturazione delle proposte, definite nell'ambito degli studi e delle proposte elaborate dalla Provincia con il concorso di tutti gli Enti interessati, in funzione della redazione del P.T.V.E. (Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana) e del coordinamento regionale.

Obiettivi e finalità

- degli indirizzi:**
1. miglioramento delle condizioni di circolazione ed adeguamento delle norme;
 2. miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali), in particolare in corrispondenza dei centri abitati;
 3. riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico;
 4. risparmio energetico;
 5. rispetto dei valori ambientali;
 6. realizzazione delle connessioni viabilistiche tra la Provincia di Pavia e le infrastrutture che adducono a Malpensa e che connettono la maglia provinciale al sistema infrastrutturale di lunga percorrenza;

Indirizzi:

- a) interventi per miglioramento collegamenti Nord-Sud:
 - a.1) S.P. ex S.S. n.35, variante con nuovo ponte sul Po e S.P. ex S.S. n.10;
 - a.2) S.P. ex S.S. n.461, variante ed adeguamento in sede tra Rivanazzano e Varzi per la necessità di garantire buona funzionalità ad un itinerario di valenza territoriale e turistica;
 - a.3) S.P. n.9, adeguamento in sede e variante SS.PP. nn.200-201;
 - a.4) S.P. ex S.S. n.412, variante ed adeguamento in sede;
 - a.5) completamento tangenziale Est di Pavia;
 - a.6) S.P. ex S.S. n.596, potenziamento tratto Pavia-Mortara fino al confine con la Provincia di Vercelli;

- a.7) S.P. n.2, adeguamento in sede tra Pavia e Mandriano, quale alternativa per i collegamenti con l'area metropolitana milanese;
- a.8) S.P. ex S.S. n.211, variante agli abitati di Mortara e Albanese.
- b) interventi per miglioramento collegamenti Est-Ovest:
 - b.1) S.P. n.193 bis, variante agli abitati ed eventuale nuovo accesso autostradale;
 - b.2) S.P. ex S.S. n.494, variante ed adeguamento in sede;
 - b.3) S.P. ex S.S. n.234, adeguamento in sede tra Pavia ed il confine milanese in direzione dell'Autostrada A1.
- c) Interventi derivanti dal quadro programmatico di livello regionale e provinciale, alcuni in corso di ultimazione/realizzazione, riportati nella Tavola di Piano "Sintesi delle Proposte di Piano", n.3.1 e contestualmente nell'allegato n.16 del Volume 1 "Quadro Territoriale di Riferimento", che prevedono la realizzazione di nuovi elementi della rete. Altri interventi in fase di studio ed approfondimento, di cui sarà fatta un'adeguata verifica urbanistica e paesistico-ambientale, altri ancora che hanno carattere sovraordinato ed in particolare l'ipotesi Broni-Mortara.

Art. 31 – Ambiti unitari, indirizzi generali

1. Gli ambiti unitari (o unità di paesaggio), costituiscono l'articolazione del territorio provinciale in macro-aree aventi caratteri sufficientemente omogenei dal punto di vista paesistico-ambientale.
2. Gli indirizzi di tutela individuati per ciascun ambito costituiscono il primo inquadramento paesistico da adottare negli atti di pianificazione territoriale e settoriale.
3. Ai PRG ed ai Piani di settore, in relazione all'approfondimento delle conoscenze paesistico-ambientali effettuato rispetto ai contenuti del PTCP e ferma restando la coerenza con gli indirizzi specifici e con le prescrizioni di cui ai successivi art. 32, 33, 34, è demandata l'articolazione degli indirizzi generali e la definizione di condizioni operative adeguate alle specificità del territorio.
4. L'appartenenza di un territorio ad uno specifico ambito di indirizzo è definita con apposita simbologia grafica sulla tav. 3.2 del Piano "Previsione di tutela e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali".

AMBITO UNITARIO A – VALLI DEI PRINCIPALI CORSI D'ACQUA:PO E SESIA

Comuni interessati:

Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Badia Pavese, Bastida de'Dossi, Bastida Pancarana, Belgioioso, Breme, Candia Lomellina, Castelnuovo, Cava Manara, Casei Gerla, Cervesina, Chignolo Po, Confidenza, Corana, Cornale, Costa de'Nobli, Cozzo, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Gamberana, Langosco, Mede, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Monticelli Pavese, Palestro, Pieve Albignola Pieve Porto Morone, Portalbera, Rea, Robbio Lomellina, **Rosasco**, San Cipriano Po, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Sannazzaro de'Burgundi, Sartirana Lomellina, Silvano Pietra, Sommo, Spessa, Suardi, Torre de'Negri, Torre Beretti e Castellano, Zerbo, Rinasco.

Delimitazione e caratteri connotativi:

1. si estende lungo i fiumi Po e Sesia e comprende, oltre alle aree golenali, le aree delle vecchie golene bonificate;
2. si tratta di ambiti caratterizzati dalle divagazioni, antiche o recenti, dei due principali corsi d'acqua (escluso il Ticino);

3. gli elementi morfologici di delimitazione (scarpate definite) rappresentano un importante fattore di articolazione e di differenziazione del paesaggio;
4. l'area golenale presenta frequenti elementi di interesse naturalistico sia per la sua struttura idrografica che per la presenza di formazioni boschive ancorché frammentarie.

- Indirizzi:**
- a) tutela dei caratteri morfologici e più in generale del sistema fluviale storico con i suoi contenuti naturalistici (reticolo idrografico e vegetazione);
 - b) limitazione dello sviluppo insediativi lungo le fasce fluviali ed a ridosso delle delimitazioni morfologiche. In particolare per il Po, nelle fasce C del P.A.I. occorre considerare, con attenzione, anche le limitazioni previste, per le fasce B dalle Norme di Attuazione del P.A.I., relativamente all'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo, sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di rifiuti di qualsiasi genere, ad esclusione degli impianti relativi alla normale attività agricola;
 - c) ricognizione, identificazione e tutela dei manufatti che hanno storicamente caratterizzato il sistema fluviale;
 - d) valorizzazione del contesto con azioni tese a favorirne la fruizione anche mediante l'organizzazione di una rete di percorsi escursionistici.

Art. 32 – Indirizzi specifici per la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio

1. Le disposizioni di cui al presente articolo riguardano gli elementi più significativi che compongono e caratterizzano il sistema paesistico-ambientale Pavese, esse costituiscono un orientamento specifico e circostanziato per qualsiasi attività che comporta trasformazione del territorio.
2. Nelle aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del D.LGS. 490/99, gli indirizzi di cui al presente articolo integrano i criteri di cui alla DGR 25/7/97 n. 6/30194.
3. I riferimenti per l'individuazione di tali elementi sono costituiti principalmente da:
 - a) quadro Territoriale di Riferimento del PTCP;
 - b) approfondimenti connessi agli atti di maggior dettaglio paesistico (pianificazione locale, piani di settore, progetti operativi).
4. I Comuni e gli altri soggetti territorialmente competenti, nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali (pianificazione locale e settoriale, verifica paesistica dei progetti, progettazione, ecc.), adotteranno scelte e provvedimenti coerenti con gli indirizzi di cui ai successivi commi, tenendo conto in particolare degli elaborati relativi alla Sintesi valutativa del PTCP.
5. Eventuali rettifiche e precisazioni rispetto a tali contenuti dovranno essere supportate da adeguati approfondimenti sia a carattere ricognitivo che valutativo.

CORSI D'ACQUA

6. Si intendono compresi in questa categoria di beni, i corpi idrici naturali e quelli naturalizzati (fiumi, torrenti, rogge, canali).

7. L'obiettivo da perseguire è il mantenimento dei caratteri naturali e delle modalità di evoluzione dei sistemi acquatici e di ripa in essi presenti garantendo un adeguato polmone idraulico, la cura dei fondali e delle sponde per favorire l'avifauna acquatica e, infine, la possibilità di fruizione compatibile del corso d'acqua a fini ricreativi.
8. Quando non esplicitato nelle tavole del PTCP, l'ambito di tutela sarà determinato principalmente in base alle caratteristiche idro-geomorfologiche del corso d'acqua (alveo attivo e aree di esondazione delimitate da versanti, scarpate morfologiche o da argini artificiali), con inclusione dei sistemi vegetazionali connessi.
9. In questi ambiti sono da ritenersi incompatibili i seguenti interventi:
 - a) espansioni urbane e nuova edificazione anche puntuale;
 - b) discariche di ogni tipo (ad esclusione di quelle per materiali inerti se finalizzate ad interventi di recupero ambientale);
 - c) attività estrattive non giustificate da necessità di regimazione idraulica;
 - d) sono inoltre da considerarsi potenzialmente critici per l'assetto del corpo idrico, le opere di regimazione idraulica (difese spondali radenti e trasversali, briglie, traverse, ecc.) non effettuate sulla base di appositi studi di impatto.
10. Per quanto possibile si dovranno adottare tecniche di ingegneria naturalistica.
11. Compatibilmente con le esigenze di regimazione e di sicurezza idraulica, è da incentivare la colonizzazione delle biocenosi naturali lungo tutto il corso dei corpi idrici con la formazione di fasce di vegetazione di ampiezza variabile, in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante.
12. Sono altresì da incentivare interventi specifici a favore della avifauna acquatica, con riferimento anche alla DGR 20 aprile 2001, n. VI/4345 "Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del protocollo di Attività per gli Interventi di reintroduzione di Specie Faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia".
13. Oltre agli aspetti di cui sopra, devono essere tutelati i sistemi connessi alla presenza del corso d'acqua, anche in funzione valorizzativi.
14. Vanno incentivati gli interventi di controllo sugli scarichi liquidi e le tecniche colturali meno inquinanti sulle aree limitrofe.

SPECCHI D'ACQUA, BACINI ARTIFICIALI E NATURALI

15. La salvaguardia degli specchi d'acqua naturali o naturalizzati, deve garantire il mantenimento ed il miglioramento dell'assetto idrogeologico e morfologico naturale e le caratteristiche paesistiche.
16. Attraverso la pianificazione locale è necessario garantire la libertà di accesso e la parziale percorribilità pedonale delle sponde definendo modalità di fruizioni compatibili con la tutela delle biocenosi caratteristiche.
17. Va salvaguardata la possibilità di creare fasce di rispetto, di misura variabile, da riservare alla colonizzazione naturale di specie arboree e arbustive.
18. Sono da vietare le discariche e l'accumulo di materiale in luogo mentre vanno incentivati gli interventi di controllo sugli scarichi liquidi e le tecniche colturali meno inquinanti sulle aree agricole limitrofe.
19. E' da ritenersi compatibile il mantenimento e la nuova realizzazione di attrezzatura leggera da pesca, di ricovero di imbarcazioni, l'osservazione naturalistica e il tempo libero purchè realizzati secondo precisi piani di utilizzazione e gestione degli specchi d'acqua.

CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUOLI VULNERABILI

20. Attraverso specifici piani settoriali e/o in sede di pianificazione locale vanno identificate e classificate, in relazione alle rispettive caratteristiche geopedologiche ed agronomiche, le aree ad elevata permeabilità presenti in zone ricche di falde idriche, quelle di rispetto dei pozzi e delle sorgenti e i suoli di particolare vulnerabilità.
21. Queste aree vanno assoggettate a specifica regolamentazione d'uso anche per quanto concerne l'attività agricola e l'utilizzo di sostanze fertilizzanti (ivi compresi i fanghi ad alto contenuto di sostanze organiche), al fine di salvaguardare le risorse idriche sotterranee e di incentivare tecniche produttive compatibili (agricoltura biologica).
22. Per eventuali nuovi insediamenti e/o espansioni urbane, dovrà essere prevista la verifica di impatto ambientale.
23. Vanno sottoposte a preventiva autorizzazione anche le ricerche di acque sotterranee e l'eventuale lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici.

ZONE UMIDE E PALUSTRI

24. Per le zone umide, le aree palustri e le lanche si deve perseguire il mantenimento ed il miglioramento dello stato naturale attraverso l'approfondimento delle conoscenze riguardanti il grado di equilibrio biologico raggiunto.
25. Dovrà essere incentivata la conservazione e la coerente utilizzazione, senza trasformazione dell'ambiente, delle zone umide in buono stato di conservazione o per il recupero di quelle degradate.
26. E' da evitare comunque la formazione di depositi di materiali di ogni genere e l'immissione di inquinanti così come l'allestimento di impianti, di percorsi, di tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.

FONTANILI

27. Sia la pianificazione locale che i piani di settore dovranno prevedere la tutela di questi elementi, allo scopo di mantenerne o migliorarne i caratteri ecosistemici e la stabilità biologica, dove ne ricorrano le condizioni, anche il ruolo di testimonianza storica.
28. A tal fine, nelle aree interessate dalla presenza di questi elementi sono da considerarsi incompatibili o comunque critici i seguenti interventi:
 - a) alterazione dell'assetto idrogeologico e geomorfologico;
 - b) accumulo di materiali di ogni sorta e disperdimento di scarichi d'acqua.
29. Intorno alla testa del fontanile, per un raggio sufficientemente vasto, è necessario conservare la vegetazione naturale. Dove questa non sia più presente, è opportuno procedere a rimboschimenti specifici con specie autoctone.
30. In assenza di specifici piani di sistemazione idraulico-forestale tesi alla conservazione e/o al miglioramento degli aspetti naturalistici, è da consentire solo la formazione di percorsi di osservazione a studio e la manutenzione ordinaria delle teste di fontanile e delle aste.

PALEOALVEI

31. L'individuazione e la salvaguardia di questi elementi deve perseguire la sopravvivenza dell'assetto morfologico e idrogeologico dei luoghi, i valori di memoria storica e la testimonianza scientifica del fenomeno
32. A tal fine sono da ritenersi incompatibili gli interventi antropici che possono modificare o rendere non più riconoscibile tale assetto, così come il disboscamento, il rimodellamento, l'escavazione e la nuova edificazione all'interno di una congrua fascia di rispetto.

EMERGENZE GEOMORFOLOGICHE

33. L'interesse ambientale di questi elementi e/o località è determinata dai seguenti aspetti:
 - a) peculiarità geologica e/o geomorfologia (rarietà, valore testimoniale, valore didattico);
 - b) valore funzionale quali fattori abiotici di ecosistemi e di biocenosi forestali significative;
 - c) integrità e leggibilità rispetto al contesto di appartenenza;
 - d) evidenza percettiva nella caratterizzazione del paesaggio.
34. Nell'ambito del PTCP sono evidenziati come tali (rif. Tav. 2.1):
 - a) i dossi emergenti sul piano fondamentale della pianura;
 - b) le scarpate morfologiche definite;
 - c) le pareti rocciose;
 - d) gli affioramenti ofiolitici ed i massi erratici;
 - e) le grotte;
 - f) i fronti fossiliferi.
35. Altri elementi potranno essere individuati in sede di pianificazione locale in base a specifici riferimenti analitici e bibliografici;
36. Il principio generale da adottare rispetto a questi elementi, è quello della conservazione dei caratteri morfologici e della valorizzazione paesistica.
37. La pianificazione locale e quella di settore dovranno adottare scelte coerenti con tale indicazione prevedendo, fra l'altro:
 - a) idonei ambiti di rispetto delle emergenze, con preclusioni insediative;
 - b) destinazioni d'uso coerenti con la vocazione stagionale;
 - c) conservazione e/o ripristino delle condizioni di naturalità.
38. Eventuali deroghe al principio conservativo possono essere valutate in relazione agli approfondimenti della pianificazione locale e/o settoriale, in presenza di situazioni già oggetto di alterazioni o di adattamenti antropici.
39. Gli interventi ammessi devono in ogni caso perseguire il recupero ambientale dei luoghi garantendo la coerenza sia formale che paesistica con il contesto interessato.

BOSCHI

40. Ai sensi della L.R. 80/89 art.3 sono considerati "bosco" i popolamenti arborei od arbustivi a qualsiasi stadio di età, di superficie superiore a 2000 mq, nonché i terreni che per cause naturali (valanghe, incendi, trombe d'aria, frane, ecc.) e/o antropiche (tagli a raso) siano rimasti temporaneamente privi di copertura vegetale.
41. Non sono considerati bosco gli impianti a rapido accrescimento, i

popolamenti arborei od arbustivi di superficie inferiore a 2000 mq distanti più di 100 m da altri boschi, le fasce alberate di larghezza inferiore a 25 m, i soprassuoli di qualsiasi superficie con indice di copertura inferiore a maturità al 20% della superficie totale, i giardini privati, i parchi urbani ed i popolamenti in fase di colonizzazione da meno di tre anni.

42. Ferme restando le disposizioni Regionali in materia (in particolare la L.R. 8/76 e la L.R. 9/77) e le norme relative ai vincoli Paesistici, i boschi sono da assoggettare a conservazione e gli indirizzi di governo sono da definire attraverso piani di assestamento o di gestione che dovranno tenere conto delle caratteristiche fitosanitarie delle diverse biocenosi presenti e dei fattori geopedologici e climatici della stazione.
43. In assenza de detti piani sono da consentire solo tagli colturali, la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti delle vigenti prescrizioni e le attività di allevamento compatibili con le caratteristiche delle diverse biocenosi.

VEGETAZIONE DIFFUSA

44. Sono compresi in questa categoria: le biocenosi frammentarie di consistenza e dimensioni minori rispetto a quelle dei popolamenti forestali, la vegetazione di ripa lungo i canali, la vegetazione interpoderale, i filari e gli esemplari isolati quando presentano elevato interesse tipologico e botanico.
45. Questi elementi assumono un'importanza non marginale nel paesaggio agrario sia dal punto di vista ecologico-funzionale sia sotto il profilo paesaggistico.
46. La regolamentazione puntuale è demandata alla pianificazione locale tenuto conto dell'assetto paesistico-ambientale delle diverse zone del territorio e degli indirizzi generali di cui all'art.31 delle presenti norme, con l'obiettivo primario della tutela dell'esistente, nel rispetto delle esigenze fitosanitarie e biologiche delle cenosi e con riferimento all'assetto ecosistemico paesaggistico complessivo della zona.
47. I livelli di tutela possono essere differenziati in relazione alla valenza paesistica ed ecologica dei diversi elementi, nonché al contesto paesistico di riferimento (rarietà, valore testimoniale, valore botanico, appartenenza ad un sistema definito) prevedendo azioni conservative piuttosto che sostitutive o alternative.
48. I piani di dettaglio ed i progetti operativi d'intervento, ivi compresi quelli relativi alla bonifica agraria ed al miglioramento fondiario, ferma restando la necessità di salvaguardare quegli elementi che presentano carattere di eccezionalità e/o di notevole valore paesistico, possono, eventualmente, derogare al principio conservativo sulla base di motivate esigenze tese al raggiungimento di nuovi assetti territoriali e/o produttivi, prevedendo idonei interventi mitigatori, sostitutivi e/o di ripristino, volti al conseguimento di adeguati equilibri ambientali.

TRACCIATI INTERPODERALI, SISTEMA IRRIGUO

49. La pianificazione locale individua e sottopone a salvaguardia gli ambiti caratterizzati da tessiture che assumono valore documentativi, storico, culturale e funzionale.
50. Gli interventi dovranno essere compatibili con i segni e le memorie dell'antica organizzazione agraria, evitando sostanziali trasformazioni della morfologia, dell'assetto irriguo e infrastrutturale.
51. Gli interventi di miglioramento fondiario dovranno essere subordinati a specifici studi e/o progetti di dettaglio.

52. La pianificazione locale e gli interventi dovranno mettersi in relazione e operare in conformità ai contenuti degli strumenti di Piano e Programmazione Regionale e dei Consorzi competenti in materia di Irrigazione e Bonifica di cui alla L.R. 59/1984 e successive modificazioni.

STUDI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

53. Rientrano in questa categoria le aree da interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica. Il fine che ci si propone è la valorizzazione dei singoli beni archeologici e del relativo sistema di relazione, nonché di altri valori eventualmente presenti.
54. Nelle aree così individuate in sede di pianificazione locale, fino all'entrata in vigore di specifici piani di settore le attività vanno limitate a quelle di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti e degli istituti scientifici autorizzati.
55. In assenza di questi piani si deve consentire solo l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore della presente proposta e fermo restando che ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente soprintendenza archeologica.

ELEMENTI E SISTEMI DELLA CENTURIAZIONE ROMANA

56. L'interesse e quindi l'obiettivo di tutela è riferito in particolare alle zone, più o meno estese ed omogenee, nelle quali l'organizzazione territoriale ed in particolare quella agricola ricalca la struttura centuriata, della quale sopravvivono i segni, localizzati o diffusi.
57. Ogni interventi da attuare in queste zone deve risultare complessivamente coerente con tale organizzazione, con gli orientamenti obbligati e le parcellazioni che ne tramandano la suggestione e l'impronta.
58. In sede di Pianificazione locale si dovranno individuare e tutelare gli elementi salienti della struttura, quali: tracciati stradali (compresi quelli interpoderali), canali di scolo posti lungo gli assi principali della centuriazione, case coloniche, tabernacoli posti agli incroci degli assi, relitti di filari antichi.
59. L'azione di tutela potrà essere differenziata in relazione alla rilevanza degli elementi da valutarsi secondo i seguenti criteri:
- a) leggibilità del contesto territoriale;
 - b) appartenenza ad un sistema;
 - c) consistenza e continuità del tracciato;
 - d) valenza tipologica;
 - e) valenza testimoniale e documentativi.

VIABILITA' DI INTERESSE STORICO

60. Riguarda sia la viabilità su strada (carrabile e pedonale) che quella su ferro. In relazione a quanto disposto dall'art.20 delle N.T.A. del PTPR, si considera viabilità storica quella che ricalca i tracciati già individuati nella cartografia I.G.M. de 1° impianto. Essa è comprensiva degli slarghi e delle piazze.

61. L'obiettivo da perseguire è la salvaguardia e la valorizzazione paesistica sia del percorso che degli elementi accessori. La tutela dovrà riguardare principalmente:
 - a) i percorsi o i tracciati per i quali è ancora riscontrabile (almeno in parte) la struttura storica (sede viaria, elementi complementari, alberature, ecc.);
 - b) la traccia di percorsi storici riconoscibili quale "calco" negli orientamenti culturali, edilizi, ecc.;
 - c) i manufatti e le opere d'arte connesse (ponti, dogane, caselli, edicole, ecc.).
62. L'azione di tutela potrà essere differenziata in relazione alla "Rilevanza" del tracciato o infrastruttura, da valutarsi principalmente rispetto ai seguenti fattori:
 - a) importanza storico-culturale;
 - b) appartenenza ad un sistema territoriale definito;
 - c) leggibilità della struttura;
 - d) consistenza e continuità del tracciato.
63. In sede di pianificazione locale, ed in relazione all'importanza dei tracciati, potranno essere individuate fasce di rispetto da sottoporre a regolamentazione paesistica sia per quanto riguarda la tipologia degli insediamenti fronteggianti, sia per il mantenimento del decoro ambientale (compresa la limitazione della cartellonistica).
64. Norme specifiche dovranno essere definite per i seguenti aspetti:
 - a) interventi di manutenzione e trasformazione di tracciati, manufatti e attrezzature;
 - b) realizzazione di nuovi tracciati e varianti che implicano il disassamento delle direttrici storiche tutelate, o la formazione di manufatti e arredi.

NAVIGLI

65. La pianificazione locale dovrà perseguire la conservazione e la valorizzazione della testimonianza storica dei navigli, nel rispetto della loro funzionalità. A questo scopo vanno definiti progetti specifici di recupero e riuso.
66. Sino all'approvazione di tali progetti sono da consentire solo le opere di manutenzione e restauro dei manufatti prospicienti o afferenti ai navigli, purchè nel rispetto delle originarie tecniche costruttive.

CENTRI E NUCLEI STORICI

67. In relazione a quanto disposto all'art.19 delle N.T.A. del PTPR, per la delimitazione dei centri e dei nuclei storici si dovrà assumere quale base la perimetrazione degli insediamenti riportati nella prima levata delle tavolette IGM 1:25.000, comprendendo gli spazi aperti interclusi.
68. Eventuali scostamenti rispetto a tale delimitazione possono trovare applicazione sulla base di cartografie di maggior dettaglio o di motivazioni adeguatamente documentabili.
69. Gli aggregati così definiti rientreranno nelle "Zone A" ai sensi del DM 1444/68.
70. Le norme di attuazione dei PRG comunali individueranno specifiche modalità di intervento conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale.
71. Tali modalità dovranno ricreare elementi di compatibilità con le risorse ambientali, storiche e culturali dei nuclei interessati, favorendone al contempo

- il riuso e la valorizzazione dei caratteri originari.
72. In particolare nei centri rurali, il recupero del paesaggio storico, dell'impianto e del tessuto edificativi, va perseguito ricercando modalità di intervento che rispondano alle esigenze nuove dell'attività agricola senza degradare i fondamentali caratteri storici e ambientali dell'insediamento e del paesaggio circostante.
 73. Per le eventuali nuove modificazioni ammesse, si dovranno individuare criteri atti a conseguire un corretto inserimento sia formale che funzionale.
 74. Per i nuclei o centri con valenza tipologica e morfologica in rapporto alla loro funzione e collocazione geo-topografica (centri di sommità, di versante, di terrazzo, orografico, ecc.) il PRG dovrà prevedere un corretto sviluppo urbanistico con riferimento alla matrice di origine, da controllarsi mediante strumento attuativo con previsioni planivolumetriche.
 75. Al fine di valorizzare i caratteri tipici dei luoghi è necessario che ogni comune predisponga anche un piano del colore che definisca materiali, componenti edilizie, colori utilizzabili.

EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E/O TIPOLOGICO

76. Questa categoria di elementi va estesa, oltre che agli edifici e ai manufatti tradizionalmente compresi nell'elenco dei beni storico-culturali (castelli, fortificazioni, borghi, edifici di culto, edifici signorili, parchi storici, ecc.), alle testimonianze della evoluzione della vita contadina (vecchie corti, dimore contadine, cascine isolate, mulini, riserie, ecc.), agli edifici di archeologia industriale, ai luoghi e scenari tramandati da scrittori e poeti, o legati all'immaginario collettivo e alle tradizioni popolari più significative.
77. La salvaguardia di questo patrimonio diffuso e spesso poco noto, richiede un sistematico approfondimento dei dati conoscitivi del PTCP e la redazione di un Repertorio da allegare al PRG con la classificazione dei diversi "oggetti" sia in relazione alla tipologia che alla loro rilevanza da valutarsi in base ai seguenti fattori:
 - a) originalità e rarità tipologica e formale;
 - b) appartenenza ad un sistema definito;
 - c) pregio architettonico;
 - d) importanza storico-culturale;
 - e) identificazione nell'immaginario collettivo;
 - f) evidenza paesistica e percettiva.
78. In relazione alla rilevanza dei singoli edifici/manufatti ed alla loro contestualizzazione, la salvaguardia dovrà trovare adeguato riscontro anche nelle aree limitrofe con la definizione e la regolamentazione di adeguate aree di rispetto.
79. Le modalità d'intervento previste dovranno favorire il riuso dei beni interessati, ricercando elementi di compatibilità fra le funzioni emmesse e la valorizzazione dei caratteri peculiari dei beni stessi.

PARCHI STORICI

80. I parchi storici, indipendentemente dal titolo di proprietà. Dal soggetto gestore (privato/pubblico) o dallo stato di frazionamento del bene, costituiscono insiemi unitari di tutela della memoria storica.
81. Devono pertanto essere individuati in fase di pianificazione locale e valutati a corpo nei limiti massimi della propria estensione storica, verificando rispetto

ad essa la coerenza di ogni attuale diversa forma di utilizzazione dell'organismo originario e la compatibilità del nuovo assetto con la tutela di tale memoria.

82. In sede di predisposizione della strumentazione urbanistica non possono essere soggetti a frazionamenti computabili ai fini del soddisfacimento di standard di servizi.

Art. 33 – Indirizzi specifici relativi ai sistemi di rilevanza sovracomunale

1. Riguardano ambiti e/o sistemi che, per caratteristiche, estensione, fattori relazionali, assumono rilevanza paesistico-ambientale di livello sovracomunale.
2. Essi concorrono, in relazione alle rispettive caratteristiche e vocazioni, alla definizione della "Rete verde territoriale".
3. Gli ambiti ed i sistemi di cui sopra sono quelli individuati nella tav. 3.2 "Previsioni di tutela e di valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali".
4. La Provincia, la Comunità Montana, i Comuni provvedono ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di approvazione del PTCP ad adeguare i propri strumenti di pianificazione (urbanistica e settoriale) agli indirizzi di cui al presente articolo.
5. Nella fase di adeguamento dei PRG e dei piani di settore, gli enti interessati, sulla base di dettagliate e documentate verifiche dei caratteri morfologici, naturalistici, storico insediativi e percettivi, potranno precisare l'identificazione di questi ambiti e/o sistemi anche a parziale rettifica dei limiti individuati sulle tavole del PTCP, aggiornandone ed eventualmente integrandone i contenuti descrittivi e gli aspetti normativi, fermo restando il rispetto degli obiettivi di tutela di seguito riportati.

AREE DI CONSOLIDAMENTO DEI CARATTERI NATURALISTICI

6. Trattasi di aree con caratteri eterogenei, interessate da fattori specifici o dalla presenza combinata di aspetti fisici, naturalistici ed agrari, di valore congiunto. Pur nella loro connotazione a tratti fortemente antropizzata, questi ambiti conservano un ruolo significativo nella struttura ambientale della Provincia (aree di connessione).
7. Obiettivi:
 - a) consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici presenti;
 - b) controllo e orientamento delle attività e delle trasformazioni secondo criteri di compatibilità.
8. Le modificazioni territoriali, in particolar modo quelle connesse alla realizzazione di opere infrastrutturali, alle attività estrattive, alle bonifiche agrarie, dovranno essere attuate coerentemente con gli obiettivi di cui sopra, tenendo conto delle specificità che caratterizzano l'area (caratteri ed elementi rilevanti), degli specifici indirizzi di tutela (art. 32) e previa verifica di compatibilità ambientale.
9. La coerenza degli interventi dovrà essere valutata in base agli elementi conoscitivi ed alle valutazioni contenute nel Quadro Territoriale di Riferimento del PTCP corredate dai necessari approfondimenti.
10. Dovranno essere previsti adeguati criteri di mitigazione e di compensazione atti a favorire l'inserimento degli interventi nel contesto ambientale di riferimento. Per quanto riguarda in particolare le attività estrattive, fermi restando gli indirizzi generali di cui all'art.22 per il piano delle attività estrattive, dovranno essere previsti interventi di recupero rispondenti alle seguenti finalità:
 - a) continuità paesistica con le aree circostanti. Quando queste presentano

- caratteri di precarietà e/o di degrado, le stesse dovranno essere incluse in più esteso progetto di recupero paesistico volto a ripristinare aspetti tipici del contesto di appartenenza;
- b) valorizzazione dei siti e loro utilizzo secondo funzioni compatibili (didattiche, ricreative, turistiche).
11. I Piani settoriali competenti, compatibilmente con le esigenze produttive del settore agricolo, dovranno prevedere specifiche disposizioni tese a:
- a) migliorare qualitativamente e quantitativamente i boschi esistenti (rimboschimenti, metodi di governo, ecc.) privilegiando la messa a dimora e lo sviluppo delle specie autoctone;
- b) incentivare la naturalizzazione delle aree agricole dimesse o il loro riuso secondo criteri di compatibilità ambientale;
- c) favorire la progressiva riconversione delle colture agricole pregiudizievoli per gli equilibri e per la qualità dell'ambiente interessato, con particolare riguardo alle zone interessate da dissesto idrogeologico (in atto o potenziale).
12. Gli interventi di miglioramento e di riconversione delle attività pregiudizievoli attuati in questi ambiti, potranno costituire titolo prioritario ai fini della individuazione di forme incentivanti nel settore agricolo ed ambientale.
13. Il controllo degli effetti paesistico ambientali, derivanti dalle previsioni di cui ai punti precedenti, dovrà essere effettuato mediante bilanci paesistico-ambientali, a verifica periodica.
14. In sede di pianificazione locale dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
- a) vanno privilegiate le destinazioni agricole e quelle di tipo agrituristico. Possono essere inoltre individuate zone o interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva nel rispetto degli obiettivi di tutela dei caratteri prevalenti dell'area stessa;
- b) le previsioni insediative devono essere correlate al soddisfacimento di reali fabbisogni e privilegiare soluzioni volte al completamento e alla razionalizzazione dell'esistente. Tali previsioni dovranno tenere conto delle morfologie esistenti, specie di quelle poste a ridosso degli orli e delle scarpate che assumono negli ambiti delle vecchie golene particolare significato paesistico. I nuovi insediamenti produttivi (ivi compresi gli allevamenti a carattere industriale), dovranno essere subordinati a verifica di impatto ambientale;
- c) il PRG dovrà promuovere lo sviluppo di tipologie edilizie e di tecnologie coerenti con il contesto di riferimento.

Disposizioni integrative relative agli ambiti di pertinenza dei Corsi d'acqua

15. Nelle aree delimitate sulla tav.3.2 quali "aree di consolidamento dei caratteri naturalistici", appartenenti agli ambiti dei seguenti corsi d'acqua:
- a) Po e **Sesia**, limitatamente alle "aree esondabili in regime di piena ordinaria" (zona delle golene attive) così come identificate sulle tavv. 1.26 a, 1.26 b, 1.26 c del PTCP;
- b) Agogna, Terdoppio, Olona, Lambro, Staffora, Coppa, Scuropasso, Versa.
16. in questi ambiti, oltre alle indicazioni di cui ai punti precedenti e fatte salve le disposizioni di cui al Piano Stralcio redatto dall'Autorità di Bacino ex. L.183/89 e dalla Regione Lombardia ex L.267/98, valgono i seguenti indirizzi:
- a) non potranno essere previste discariche o luoghi di deposito per materiali dimessi;
- b) l'escavazione di materiali di cava dovrà essere limitata alle esigenze di regimazione idraulica del corso d'acqua;
- c) modeste escavazioni potranno essere autorizzate in relazione a specifiche

- esigenze di bonifica agricola, (con esclusione quindi delle aree già adibite a colture specializzate), nel rispetto degli elementi di particolare interesse ambientale quali orli, scarpate morfologiche, ecc.;
- d) il PRG dovrà prevedere particolari limitazioni insediative, contenendo la nuova edificazione, anche di tipo agricolo, alle sole esigenze di completamento dei nuclei esistenti, ed alle integrazioni funzionali delle attività esistenti;
 - e) dovranno essere salvaguardati e recuperati (compatibilmente con lo stato di conservazione) tutti gli elementi di interesse storico-testimoniale quali: vecchi mulini, presidi agricoli, canali di derivazione, muri di difesa ed altri manufatti legati allo sfruttamento e governo del corpo idrico;
 - f) il PRG dovrà essere accompagnato da repertorio delle tecnologie e delle gamme cromatiche ammesse, e dovrà esplicitamente escludere l'uso di tipologie improprie fino all'adozione di detto repertorio;
 - g) per le opere infrastrutturali e per gli interventi di regimazione idraulica, si richiamano le disposizioni di cui al precedente art.32, commi da 6 a 14.

AREE DI RIQUALIFICAZIONE E DI RICOMPOSIZIONE DELLA TRAMA NATURALISTICA

- 17. Riguardano ambiti a vocazione naturalistico-ambientale la cui connotazione ed i cui contenuti risultano semplificati o compromessi a seguito della crescente pressione antropica o di interventi impropri.
- 18. Obiettivo: ricomposizione della trama naturalistica principale.
- 19. In queste aree, i piani settoriali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali e piano d'indirizzo forestale, nonché di sviluppo agricolo di cui al precedente art.22, dovranno perseguire il recupero di adeguati contenuti naturalistici compatibilmente con lo svolgimento delle attività agricole in atto per le quali si dovranno individuare idonee regolamentazioni ed incentivazioni.
- 20. Agli effetti della tutela sono richiamate le norme di cui al precedente art.32 commi da 6 a 14.
- 21. Gli interventi di riqualificazione e di integrazione naturalistica attuati in questi ambiti, potranno costituire titolo prioritario ai fini della individuazione di forme incentivanti nel settore agricolo ed ambientale.

CORRIDOI ECOLOGICI

- 22. Trattasi di elementi lineari naturali o naturalizzati quali: torrenti, corsi d'acqua minori, canali, orli e scarpate morfologiche, ecc. potenzialmente idonei per la creazione di corridoi ecologici principali.
- 23. Obiettivo della tutela è la "messa in rete" del sistema naturalistico Provinciale. Gli elementi così individuati vanno salvaguardati nella loro funzione naturalistica e paesistica.
- 24. I PRG dovranno individuare appropriate norme atte a garantire la conservazione fisica degli elementi individuati e ad evitarne l'interruzione funzionale.
- 25. Dovranno essere altresì individuate idonee fasce di rispetto in relazione ai caratteri fisici del territorio, all'interno delle quali dovranno essere promossi interventi di riqualificazione e di rinaturalizzazione.

AREE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESISTICO (PAESAGGI TIPICI)

- 26. Le disposizioni di cui al presente comma riguardano aree agricole di Piano delle Regole N.d.A.

- particolare valore paesistico per la presenza leggibile di elementi organizzativi (impianto, modellamenti del suolo, sistema dei percorsi, presidi), e per l'alto valore percettivo dei siti interessati.
27. In queste zone dovranno essere salvaguardati e recuperati gli elementi caratterizzanti, (compreso il tipo e l'impianto colturale) promuovendo, anche mediante incentivi economici, la produttività agricola dell'area in forma tradizionale.
28. Attraverso i piani di sviluppo agricolo dovranno essere incentivate le attività in forma tradizionale con consolidamento e miglioramento delle produzioni esistenti, nonché il recupero delle aree agricole dimesse per le quali non siano già in atto fenomeni consolidati di rinaturalizzazione.
29. Il PRG dovrà prevedere specifiche norme rivolte a:
- a) controllare le trasformazioni in relazione all'alta sensibilità paesistica e panoramica degli ambiti (sono da ritenersi incompatibile attività di cava, discarica e/o deposito);
 - b) conservare gli elementi tipici quale: presidi agricoli, percorsi interpoderali, muri a secco, terrazzi, impianti agricoli, ecc.;
 - c) salvaguardare le macchie boschive esistenti quali importanti elementi di organizzazione percettiva e di "corridoio ecologico";
 - d) disincentivare l'edificazione sparsa a vantaggio dei nuclei o centri esistenti;
 - e) ridimensionare le aree di espansione in rapporto a reali esigenze e previsioni socio-economiche;
 - f) promuovere lo sviluppo di tipologie edilizie (anche in ordine ai volumi) tipiche dei luoghi; a tal fine il PRG dovrà essere accompagnato da repertorio delle tecnologie e delle gamme cromatiche ammesse.
30. In questi ambiti, anche all'esterno delle aree soggette a vincolo paesistico, si dovranno estendere i criteri progettuali di cui alla DGR n.30194 del 25.07.97 per l'esercizio della sub-delega in materia paesistica (L.R. 18/97).
31. Per le opere infrastrutturali ed altre opere pubbliche, compresi gli interventi per il risanamento idrogeologico, si terrà conto altresì del "Manuale di ingegneria naturalistica" assunto dalla Regione Lombardia con DGR 04.04.94 n.50989.

AMBITI DI CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E DEI CARATTERI CONNOTATIVI

32. Riguardano aree con assetto agrario ed ecosistemico di complessità sufficiente; aree nelle quali la pressione agricola ha comunque risparmiato i principali elementi della trama paesistica.
33. In questi ambiti dovrà essere consolidata ed incentivata l'attività agricola in atto, sia per il suo valore produttivo che paesistico.
34. I Piani di sviluppo rurale ed i PRG, compatibilmente con le esigenze di produttività agricola e nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno prevedere incentivi e norme tese a:
- a) accrescere la complessità dell'ecosistema contenendo le spinte alla monocoltura e prevedendo la conservazione e l'incremento delle biocenosi frammentarie (filari, boscaglie, ecc.);
 - b) salvaguardare i caratteri dominanti della trama paesistica quali: il reticolo idrografico e gli elementi consolidati della tessitura, specie quando ricalcano in modo sistematico trame storiche (centuriazione) come avviene nell'ambito del Pavese centrosettentrionale fra il Parco del Ticino ed il Milanese;
 - c) controllare gli aspetti insediativi in relazione alle preesistenze, specie nelle zone collinari di forte sensibilità percettiva;

- d) individuare norme ed incentivi per il recupero degli insediamenti tipici (cascine, casali), prevedendo anche usi complementari, purchè compatibili con l'attività agricola e con le tipologie interessate (agriturismo, centri di divulgazione e di informazione connessi a circuiti di valorizzazione agricola, turistica ed ambientale in genere).

IL SISTEMA STORICO-INSEDIATIVO

35. Il sistema storico-insediativo così come individuato nella tav. 3.2 del Piano, è costituito da centri, nuclei storici, viabilità storica principale, che insieme costituiscono gli elementi essenziali della struttura insediativa storica.
36. I Comuni, con la revisione del PRG, individuano e precisano gli elementi di cui al presente comma secondo quanto previsto agli artt. 19 e 20 del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
37. Agli elementi così individuati si applicano gli indirizzi specifici di cui al precedente art.32 relativamente alla viabilità di interesse storico e ai centri e nuclei storici.

VIABILITA' DI INTERESSE PAESISTICO

38. Il sistema della viabilità di interesse paesistico definito dal PTCP è costituito da:
 - a) rete viaria di struttura (comprende i tracciati di grande comunicazione regionale e nazionale, quelli che collegano i principali centri urbani provinciali o che conducono alle provincie confinanti, i principali assi di penetrazione valliva fino ai passi Appenninici);
 - b) percorsi di fruizione panoramica e ambientale (dai quali è possibile fruire il paesaggio con ampie e ricorrenti visuali; tracciati che attraversano per tratti significativi zone dotate di particolari caratteri paesistico-ambientali; che appartengono ad un sistema specifico; che conducono a siti di rilievo paesistico sia a carattere naturalistico che storico).
39. Rispetto alla viabilità come sopra definita, il Piano persegue la conservazione e la valorizzazione dei caratteri di panoramicità e di fruibilità del paesaggio; il controllo delle trasformazioni volto a garantire l'ordine ed il decoro delle aree che si affacciano su tali percorsi.
40. La rete viaria di struttura, a prescindere dalla specificità dei territori attraversati, assume importanza paesistica per l'elevato grado di fruizione e di comunicazione che determina rispetto ai medesimi.
41. I PRG, fermo restando il rispetto dei caratteri insediativi di cui al precedente art.28 comma 3, dovranno prevedere specifiche regolamentazioni per le aree prospicienti i tracciati, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) controllo qualitativo dei nuovi insediamenti teso a conseguire un razionale ed ordinato affaccio dei medesimi (anche con previsioni planivolumetriche);
 - b) arretramenti rispetto alle sedi viarie;
 - c) sistemazione delle fasce libere per un corretto inserimento ambientale e di mitigazione degli interventi.
42. I percorsi di fruizione panoramica ed ambientale vanno salvaguardati e valorizzati rispetto alle loro specificità (tracciati panoramici, paesistici, naturalistici-escursionistici) così come desumibili dagli elaborati descrittivi e valutativi del PTCP.
43. Quando la viabilità di struttura, in relazione ai contesti paesistici interessati, assume la valenza di percorso di fruizione ambientale, sarà assoggettata anche alle disposizioni di cui ai successivi commi.
44. I PRG dovranno regolamentare in generale i seguenti aspetti:

- a) individuazione delle visuali sensibili su luoghi di particolare interesse, oltre a quelle già indicate dal PTCP, da salvaguardare (anche con esclusione dell'edificabilità) in relazione al rapporto visivo che si determina dal percorso interessato,
 - b) individuazione di fasce di rispetto da mantenere in condizioni di ordine e di decoro da parte dei proprietari interessati;
 - c) limitazione della cartellonistica pubblicitaria, con divieto di posizionamento nei tratti che attraversano o che determinano un rapporto visivo diretto con ambiti di rilievo paesistico.
45. Oltre a quanto sopra, nei tratti di interesse panoramico (aree esterne al centro abitato) dovranno essere regolamentate le altezze dell'edificio rispetto alla sede stradale, al fine di garantire la corretta fruibilità delle vedute dal percorso.
46. Nei tratti di interesse naturalistico dovranno essere altresì previste specifiche limitazioni per le emissioni acustiche al fine di ridurre l'impatto sulla fauna interessata.
47. Per i percorsi escursionistici deve essere privilegiato l'utilizzo ciclopedonale con divieto di transito per i mezzi motorizzati che non siano addetti alle attività agro-silvo-pastorali ed agli interventi per la difesa del suolo.
48. Quando tali percorsi interessano ambiti urbani e/o strade di transito ordinario, allorché non sia possibile definire e delimitare sedi specifiche, si dovranno prevedere idonee segnaletiche e/o elementi dissuasori per garantire la sicurezza dei percorsi stessi.
49. La Provincia, d'intesa con gli Enti territoriali competenti, promuove specifici progetti di valorizzazione dei percorsi, avendo particolare riguardo, oltre che alla percorribilità, alla segnaletica. All'arredo e alle attrezzature per la sosta.
50. I progetti di intervento migliorativo sulla viabilità in oggetto, dovranno, di norma, ricomprendere le valorizzazioni di cui al punto precedente.
51. Alle strade di cui al presente comma si applicano inoltre gli indirizzi di cui al Piano di Sistema (sez. tracciati base paesistici) allegato al PTPR.

VISUALI SENSIBILI

52. Sono individuate sulla tav. 3.2 le aree che, per fattori relazionali con elementi di particolare significato paesistico e per sensibilità percettiva, necessitano di una specifica salvaguardia.
53. Il PRG dovrà prevedere norme specifiche atte a garantire la corretta fruizione degli elementi paesistici cui la visuale si riferisce, e il mantenimento/miglioramento delle caratteristiche delle aree stesse.
54. Dovranno in particolare essere regolamentate le altezze dell'edificato ed i coni visivi lungo i percorsi di riferimento.
55. Per quanto concerne gli aspetti tipologici degli interventi ammessi, si fa riferimento agli indirizzi di cui al precedente art.33 commi da 26 a 31.

Art. 34 – Prescrizioni relative alle aree di elevata naturalità

EMERGENZE NATURALISTICHE

1. Sono individuate sulla tav. 3.2 "Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali", e riguardano elementi puntuali o areali che, per interesse specifico e/o per rarità rispetto al contesto di appartenenza, costituiscono emergenze di notevole significato ecologico-ambientale.
2. L'obiettivo perseguito è l'assoluto rispetto e la naturale evoluzione degli

- equilibri ecologici, nonché la loro valorizzazione per scopi didattici e scientifici.
3. In queste aree pertanto non si potranno ammettere interventi modificativi ed attività che contrastino con il suddetto obiettivo.
 4. Per le emergenze già ricomprese nei perimetri delle Aree protette (Riserve e Monumenti naturali) di cui alla L.R. 86/83 valgono le norme previste nell'atto istitutivo o nel piano di gestione ove presente.
 5. Per le aree non incluse in questi provvedimenti sarà promosso dalla Provincia, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti (Comuni, Comunità Montane) un apposito studio settoriale finalizzato alla individuazione di specifiche e di gestione delle diverse emergenze.
 6. Fino all'approvazione del Piano di cui sopra in queste aree non sono ammesse attività, anche di carattere temporaneo, che possono modificare lo stato dei luoghi e gli equilibri ivi compresi. In particolare non sarà possibile:
 - a) realizzare nuovi edifici, nonché interventi su quelli esistenti, diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione e consolidamento restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume;
 - b) insediare nuovi campeggi o insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
 - c) aprire nuove strade e costruire infrastrutture in genere;
 - d) attivare discariche di ogni genere ed entità;
 - e) aprire cave o torbiere, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;
 - f) effettuare sbancamenti o altre alterazioni allo stato dei luoghi;
 - g) circolare con mezzi motorizzati diversi da quelli addetti alle attività finalizzate alla protezione e allo studio delle biocenosi, nonché connessi alle attività agro-silvo-pastorali ammessi; il transito deve comunque avvenire lungo i percorsi esistenti (strade ordinarie, di tipo agricolo forestale, interpoderali);
 - h) raccogliere o asportare flora spontanea, fossili e minerali;
 - i) modificare il regime delle acque.
 7. I boschi sono soggetti alle disposizioni di cui alla L.R. 15/2002;
 8. Gli interventi di regimazione idraulica e di risanamento idrogeologico sono soggetti a V.I.A. secondo competenze e procedure previste dalla L.R. 20/99;
 9. Le prescrizioni di cui sopra valgono a far tempo dal provvedimento di adozione del PTCP.